Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 138 del 1° giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 1° giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1796.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1798.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle provincie di Campobasso, Cosenza, Lecce, Grosseto, Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1799.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1801.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1802.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti parrucchieri per signora della città di Venezia e dei lavoranti barbieri della città di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1796.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la Valle d'Aosta, l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Valdostana Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Aosta e Valle, l'Unione Regionale della Valle d'Aosta C.I.S.L., il Sindacato Autonomo Valdostano « Travailleurs »: al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 di Aosta, in data 25 giugno 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 21. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 29 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA VALLE D AOSTA

In Aosta, addì 29 settembre 1959

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entrerà in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

Visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60, 61, 62 e 68 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

tra

l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dal Presidente comm. *Roberto Vincent* con l'intervento del Segretario dott. *Ettore de Coularé de la Fontaine* e del sig. *Bruno Pacherini* dell'Associazione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro di Aosta e valle, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. *Mario Colombo* e dal Segretario sig. *Renato Strazza*.

l'Unione Regionale della Valle d'Aosta C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale sig. *Enzo Friso* e dal Vice-Segretario sig. *Maggi mo Tarocco*;

il Sindacato Autonomo Valdostano « Travailleurs », rappresentato dal Segretario Responsabile sig. *Giancarlo Ravet* e dal Segretario Sezione Edili sig. *Adolfo Thérivel*

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo Collettivo *Regionale* di Lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Valle d'Aosta per le Imprese dell'Industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini all'edilizia: per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas, fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 l'orario normale di lavoro resta confermato come segue:

Località fino a 1500 metri s. l. m.

	Ore settiman.
— dal 1° novembre al 28 febbraio	42
— dal 1° marzo al 30 aprile	48
— dal 1° maggio al 31 agosto	54
— dal 1° settembre al 31 ottobre	48

Località oltre i 1500 s. l. m.

— dal 1° novembre al 28 febbraio	40
— dal 1° marzo al 30 aprile	48
— dal 1° maggio al 31 agosto	56
— dal 1° settembre al 31 ottobre	48
Per i lavori a turno continuato in qualsiasi periodo dell'anno	48

L'orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri, custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l'orario di lavoro rimane fissato in 12 ore giornaliere o 72 settimanali.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, dovranno essere corrisposti i seguenti *minimi di paga base oraria*, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti nonchè dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 2,50 orarie) di cui al successivo art. 4.

Minimi di paga

a) Uomini

Operaio specializzato:

	All'ora
superiore ai 20 anni	199,85
dai 18 ai 20 anni	194,45
dai 16 ai 18 anni	172,55

Operaio qualificato:

	All'ora
superiore ai 20 anni	179,90
dai 18 ai 20 anni	174,75
dai 16 ai 18 anni	153,95
inferiore ai 16 anni	128 —

Operaio comune (manovale specializzato):

superiore ai 20 anni	162.70
dai 18 ai 20 anni	152,15
dai 16 ai 18 anni	120.90
inferiore ai 16 anni	95.95

Manovale comune:

superiore ai 20 anni	152,85
dai 18 ai 20 anni	143 —
dai 16 ai 18 anni	113,85
inferiore ai 16 anni	80.35

b) DONNE

1ª *Categoria*

superiori ai 20 anni	151.75
dai 18 ai 20 anni	127.65
dai 16 ai 18 anni	120.45
inferiori ai 16 anni	107.05

2ª *Categoria*

superiori ai 20 anni	137,20
dai 18 ai 20 anni	115,65
dai 16 ai 18 anni	103 —
inferiori ai 16 anni	90 —

3ª *Categoria*:

superiori ai 20 anni	129 —
dai 18 ai 20 anni	109,20
dai 16 ai 18 anni	97,90
inferiori ai 16 anni	79,15

c) OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

UOMINI

Operaio specializzato

ad esempio:

Autista meccanico con patente di 3° grado;
Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili;
Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali:

	Per 8 ore	Per 9 ore	Per 10 ore
oltre i 20 anni	1.598,65	1.697,30	1.795,80
dai 18 ai 20 anni	1.555,50	1.651,50	1.747,45
dai 16 ai 18 anni	1.380,25	1.465,25	1.550,30

Operaio qualificato

ad esempio:

Autista con patente di 2° e 3° grado;
Conduttore di locomobili decauville con motore elettrico o a scoppio;
Conduttore di locomobili a vapore.
Cuoco;

	Per 8 ore	Per 9 ore	Per 10 ore
oltre i 20 anni	1.439,20	1.527,90	1.616,60
dai 18 ai 20 anni	1.397,85	1.483,95	1.570,10
dai 16 ai 18 anni	1.231,50	1.307,25	1.382,95
inferiore ai 16 anni	1.023,90	1.086,65	1.149,40

Operaio comune (manovale specializzato)

ad esempio:

Magazziniere;
Carrettiere;
Cuciniere;

	Per 8 ore	Per 9 ore	Per 10 ore
oltre i 20 anni	1.301,50	1.381,60	1.461,70
dai 18 ai 20 anni	1.217,10	1.291,95	1.366,75
dai 16 ai 18 anni	967,10	1.026,30	1.085,50
inferiore ai 16 anni	767,70	814,40	861,15

Manovale comune

ad esempio:

Guardiano o custode;
Aiuto cuciniere, sguattero;

	Per 8 ore	Per 9 ore	Per 10 ore
oltre i 20 anni	1.222,75	1.297,90	1.373,05
dai 18 ai 20 anni	1.144 —	1.214,25	1.284,50
dai 16 ai 18 anni	910,80	966,50	1.022,15
inferiore ai 16 anni	642,65	681,55	720,50

DONNE

1ª *Categoria*

	Per 8 ore	Per 9 ore	Per 10 ore
superiori ai 20 anni	1.213,90	1.288,55	1.363,15
dai 18 ai 20 anni	1.021,20	1.083,75	1.146,35
dai 16 ai 18 anni	963,70	1.022,65	1.081,65
inferiori ai 16 anni	856,25	908,50	960,75

2ª *Categoria*

superiori ai 20 anni	1.097,75	1.165,10	1.232,50
dai 18 ai 20 anni	925,10	981,70	1.038,25
dai 16 ai 18 anni	823,90	874,15	924,40
inferiori ai 16 anni	720,10	763,85	807,60

3ª *Categoria*

superiori ai 20 anni	1.031,90	1.095,15	1.158,40
dai 18 ai 20 anni	873,60	926,95	980,30
dai 16 ai 18 anni	783,20	830,90	878,60
inferiori ai 16 anni	633,10	671,45	709,75

Categorie e qualifiche

(*Sono quelle elencate nell'art. 5 del Contratto nazionale 24 luglio* 1959)

CATEGORIE

OPERAI SPECIALIZZATI

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

OPERAI COMUNI (*Manovali specializzati*)

Per operai comuni (manovali specializzati) si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purchè non siano operai qualificati.

MANOVALI COMUNI

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

QUALIFICHE

OPERAI SPECIALIZZATI

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.

Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti.

Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.

Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.

Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.

Imboscatore o *armatore*: capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera.

Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento.

Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento.

Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine. .

Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno.

Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.

Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati, sia al banco che sul posto.

Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi, dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.

Tappezziere di parati speciali (linkustra, tekko, salubra, in plastica e similari).

Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetro-cemento.

Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimenti in grès, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

Palchettista: che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto.

Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.

Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica.

Asfaltatore: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili e industriali con asfalto colato.

Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, sia su pietra.

Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10 % (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14 % (quattordici per cento).

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi; colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatoi.

Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere — anche per i lavori dell'armamento ferroviario — in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.

Autista: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

OPERAI QUALIFICATI

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

Carpentiere in legno o in ferro: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati per gli specializzati, già considerati eventualmente nei contratti collettivi in base a condizioni obiettive locali).

Muratore: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato, già considerati come sopra detto per il carpentiere).

Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno.

Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature.

Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.

Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.

Cementista per pietra artificiale.

Scalpellino e martellista per pietra artificiale.

Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo.

Lucidatore di pietra artificiale.

Squadratore di tufo.

Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere.

Stuccatore comune di soffitti e pareti.

Stuccatore da banco comune.

Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati).

Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.

Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati.

Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetro-cemento.

Pavimentatore: capace di eseguire i lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.

Posatore di rivestimenti: capace di eseguire i lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.

Palchettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.

Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato.

Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno.

Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione.

Caldcraio: addetto alla dosatura ed alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.

Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.

Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze.

Scalpellino stradale.

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che regolarizza lo scartamento con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici; colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione): colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico; colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.

Motorista o meccanico o elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario.

Autista: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina.

Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Meccanico ed elettricista comune.

Fuochista e conduttore di generatori di vapore per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare.

Conduttore di locomobili a vapore per cui è richiesta la patente di 4° grado.

Fabbro di cantiere.

Lattoniere e tubista comune.

Campanaro pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.

Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri.

OPERAI COMUNI (*manovali specializzati*)

A titolo di esempio sono considerati operai comuni (manovali specializzati):

Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura.

Calcinaio o calcinaiolo — Piegaferro — Massicciatore stradale — Battitore o aiutante posatore stradale.

Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.

Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancature, coloriture e verniciature semplici e lavori di carattere industriale.

Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.

Gettatore o tubista in cemento — Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie — Addetto all'uso di martelli pneumatici — Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa — Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti — Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti — Aiutante posatore di coperture impermeabili — Bitumatore o catramista stradale — Canneggiatore.

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami; colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde dei binari; colui che esegue lo smortaggio dei binari; colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami; colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.

Addetto al funzionamento di macchinario.

Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.

Aiutante fuochista.

Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario.

Carrettiere — Cuciniere.

MANOVALI COMUNI

A titolo di esempio sono considerati manovali comuni:

Badilante: che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le cognizioni e la capacità propria del terrazziere.

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra, di ghiaia e di pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonchè ogni altra mansione di manovalanza.

Addetto al servizio dei massicciatori stradali — Stradino — Manovale addetto alle cave di sabbia — Addetto a trasporti con carriole, decauville.

Guardiano o custode: addetto esclusivamente alla guardiania o custodia.

Spalatore di neve — Facchino — Aiuto cuciniere, sguattero.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, risulta fissata per la Valle d'Aosta nell'8,70 % (otto e settanta per cento).

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 4.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed alla situazione in atto, si riconosce che l'indennità sostitutiva di mensa è, nella Valle d'Aosta, di L. 20 giornaliere.

Tale indennità, frazionata ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore od a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è stata riportata in cifra (L. 2,50 all'ora per gli operai di produzione, L. 20 al giorno per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) nei minimi di paga base di cui al precedente art. 2, per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 5.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 4, ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto;

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

Art. 6.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione della retribuzione globale da calcolarsi, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi di cui all'art. 5 (per i cottimisti sarà tenuto conto anche dell'utile minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 18 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 13 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 17 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 e mezzo a m. 10 16 %

b) oltre i m. 10 19 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 12 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre 12 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 7 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 14 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a m. 10 28 %

b) da oltre m. 10 a m. 16 40 %

c) da oltre m. 16 a m. 22 52 %

d) oltre i m. 22 52 %

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) — al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 23 %

b) — ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— a carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 15 %

c) — alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %

d) — al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), l'ulteriore indennità del 7 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono accumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi for-

niti dall'Impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 7.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed all'art. 68 — primo e terzo comma — del contratto medesimo, l'indennità per lavoro in alta montagna è stabilita nelle seguenti misure:

Nei lavori che si svolgono *dal* 1° *maggio al* 30 *ottobre*:

ad altezza superiore ai 1.500 metri e sino a 2.000 m. s.l.m. 5 %

ad altezza superiore ai 2.000 m. s.l.m. 14 %

Nei lavori che si svolgono *dal* 1° *novembre al* 30 *aprile*:

ad altezza superiore ai 1.200 metri e sino a a 2.000 m. s.l.m. 9 %

ad altezza superiore ai 2.000 metri s.l.m. 17 %

La suddetta indennità non è dovuta in caso di somministrazione gratuita di vitto. Tale indennità non è neppure dovuta nei giorni festivi non lavorati. Verrà corrisposta nei periodi di sospensione di lavoro per cause climatiche, semprechè non intervengano altre provvidenze tendenti a compensare il mancato guadagno.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta anche in caso di infortunio e di malattia che superi i 3 giorni, semprechè l'operaio si trattenga in cantiere.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

Art. 8.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 — secondo e terzo comma — del Contratto collettivo nazionale è del 10 % (dieci per cento) computata sulla retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

Tale indennità è comprensiva di ogni altra afferente alla trasferta, ferme restando le condizioni previste dal citato art. 24.

Si conferma l'ultimo comma dell'art. 24 del Contratto nazionale nel senso che, nel caso di pernottamento in luogo, l'Impresa dovrà provvedere gratuitamente all'alloggio ed al vitto, nonchè al rimborso delle spese di viaggio, e l'operaio non avrà diritto all'indennità sopra menzionata.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, va assolto, in Valle d'Aosta, con la corresponsione della percentuale complessiva del 22,30 % (ventidue e trenta per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 % risulta così composta:

gratifica natalizia	10,— %
ferie	5,60 %
festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti in domenica)	6,70 %
	22,30 %

L'accantonamento di detta percentuale del 22,30 % continuerà ad essere effettuato, alla fine di ogni periodo di paga, presso le aziende e le somme così accantonate verranno corrisposte ai lavoratori interessati come segue:

a) per gli accantonamenti che si riferiscono al periodo dal 1° luglio al 30 novembre, entro il 20 dicembre;

b) per gli accantonamenti che si riferiscono al periodo dal 30 novembre al 30 giugno, entro il 31 luglio;

c) all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro qualora questo avvenga prima del 30 giugno e del 30 novembre.

Dalle somme spettanti al singolo lavoratore per gli accantonamenti di cui sopra le aziende potranno detrarre gli acconti eventualmente già corrisposti a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 10.

PREAVVISO

« *Dichiarazione a verbale* » — Il preavviso di licenziamento o di dimissioni va dato per iscritto; esso però può essere dato anche verbalmente ma, in tal caso, agli effetti probatori, le Imprese devono certificare su un libretto o registro tenuto dall'azienda la data della disdetta con la controfirma del lavoratore.

Art. 11.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Con riferimento all'art. 60 del Contratto collettivo 24 luglio 1959 — primo ed ultimo capoverso — ed in attesa della prevista regolamentazione nazionale dell'apprendistato, resta fermo che come già in precedenza stabilito ad integrazione del Contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954 — per gli apprendisti in possesso di licenza delle Scuole edili e di qualificazione istituite dalla Categoria o da altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato è ridotto ad un anno e mezzo per la categoria dei pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti, ed un anno per gli altri mestieri.

Il capolavoro sarà compiuto presso una scuola di qualificazione della Regione Valdostana o, in mancanza, presso le Imprese che saranno prescelte di volta in volta di comune accordo dalle parti contraenti.

Minimi di paga

dal 1° gennaio 1960

Apprendisti pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti:

	Assunti in età infer. 16 anni		Assunti in età tra 16 e 18 anni	
1° semestre	all'ora	72,30	all'ora	102,50
2° semestre	»	85,75	»	112,50
3° semestre	»	99,20	»	121,85
4° semestre	»	112,65	»	131,50
5° semestre	»	126,10	»	141,15
6° semestre	»	139,55	»	150,85
7° semestre	»	153 —	»	160,50
8° semestre	»	166,45	»	170,20

Apprendisti delle altre categorie:

	Assunti in età infer. 16 anni		Assunti in età tra 16 e 18 anni	
1° semestre	all'ora	72,30	all'ora	102,50
2° semestre	»	90,25	»	115,40
3° semestre	»	108,15	»	128,30
4° semestre	»	126,10	»	141,20
5° semestre	»	144 —	»	154,10
6° semestre	»	161,95	»	167 —

Art. 12

SCUOLE

Con riferimento all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 il contributo per le scuole viene fissato nella misura dello 0,07% (zero e zero sette per cento) sulla paga base di fatto.

Art. 13.

MULTE E TRATTENUTE

Si conferma che il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano il risarcimento dei danni, applicato a norma degli artt. 42, 48 e 49 del Contratto nazionale 24 luglio 1959, resta devoluto a favore del Fondo Scuole di cui all'art. 12.

Art. 14

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Valle d'Aosta a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1797**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti, per la provincia di Genova:

— il contratto collettivo 6 agosto 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

— il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi C.I.S.L. ; cui ha aderito, in data 19 ottobre 1960, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panetieri C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— il contratto collettivo 15 novembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari C.G.I.L. ;

— l'accordo collettivo 9 gennaio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visti, per la provincia di Savona:

— l'accordo collettivo 27 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari C.I.S.L. ;

— il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Genova, in data 7 maggio 1960, n. 15 della provincia di Imperia, in data 14 novembre 1960, n. 22 della provincia di La Spezia, in data 28 settembre 1960, n. 6 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:

— per la provincia di Genova, il contratto collettivo inegrativo 6 agosto 1948, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959;

— per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959;

— per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959;

— per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 2. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 6 AGOSTO 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DI GENOVA E PROVINCIA

L'anno millenovecentoquarantotto il giorno sei del mese di agosto nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Genova,

tra

l'Associazione Panificatori di Genova e provincia, rappresentata dal suo presidente sig. *Alberto Beccaris* e dai sigg. *Zanoni* rag. *Pier Luigi, Gaggero Attilio,* componenti il Consiglio direttivo, assistiti dal dott. *Sanfiorenzo* Vice direttore della Associazione dei Commercianti di Genova,

e

il Sindacato Lavoranti Panettieri rappresentato dai signori *Barisone Alfonso, Caraffini Mario, Canessa Silvio, Garibaldi Pietro,*

alla presenza del direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro dott. *Piero Mecucci* assistito dal dott. *Carlo Castiglia,*

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli operai panettieri (1° aprile 1948) da valere in tutto il territorio della provincia di Genova.

Art. 1.

APPRENDISTATO

In relazione all'art. 4 del Contratto nazionale di lavoro, rimane stabilito tra le parti che per l'anno 1948 potranno assumere non più di un apprendista solo quei panifici presso i quali prestino servizio almeno otto operai qualificati.

L'assunzione verrà di volta in volta disposta dalla Commissione paritetica, la quale potrà anche derogare al principio generale sopra esposto.

Nel computo degli otto operai qualificati dovranno comprendersi anche i datori di lavoro e loro familiari che, a norma dell'art. 9 del Contratto nazionale, partecipino alla lavorazione con mansioni di lavoratore qualificato.

In via transitoria e nella prima applicazione del contratto, tutti gli apprendisti attualmente in servizio dovranno sottoporsi a revisione della Commissione paritetica, che provvederà a ciò entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo.

Gli apprendisti che, alla data stessa, risulteranno avere un anno di servizio potranno maturare il tirocinio nei turnisti anche quando si mostri impossibile il loro riassorbimento a norma di contratto.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 AGOSTO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno undici del mese di agosto nella sede dell'Associazione panificatori di Genova e Provincia

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI GENOVA E PROVINCIA, rappresentata dai sigg. dott. cav. uff *Morino G. B.* presidente della stessa, *Bisio Simone Pietro* vice presidente, *Sbravati Bruno, Ottonello Luigi, Agrimonti Armando*, componenti il C. D., assistiti dal dott. *Benvenuti Mario* segretario dello medesima

ha stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i Lavoranti Panettieri del 26 luglio 1956 da valere per la provincia di Genova con

il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA, rappresentato dai Segretario provinciale sig. *Piras Salvatore,* dal vice Segretario sig. *Francini Ilio* e dai sigg.: *Sartore Domenico, De Lucchi Lindo, Durante Fiorenzo,* assistiti dal sig. *Quercioli Tullio* Segretario provinciale della F.I.L.I.A.,

e nella stessa data con la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTARISTI aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Ubaldo Biondi.*

Art. 1

APPRENDISTATO

In relazione all'art. 4 del Contratto nazionale e nella attesa che la materia sia chiaramente definita dalle norme di legge, viene applicato quanto stabilito dall'art. 1 del Contratto integrativo provinciale 6 agosto 1948.

Art. 2.

PASSAGGI DI CATEGORIA

Il passaggio del portapane alla categoria dei lavoranti panettieri qualificati è consentito purchè ne sia comprovata la capacità attraverso una prova pratica effettuata avanti la Commissione di qualifica.

Art. 3.

TABELLE DI PRODUZIONE

Tra le parti contraenti si stabiliscono le seguenti tabelle di produzione ragguagliate a quintalato:

Per otto ore di lavoro produzione:

Pezzatura inferiore ai gr. 40	kg.	57	di produzione
Pezzatura da 41 a 60 gr.	»	73	»
Pezzatura da 61 a 90 gr	»	90	»
Pezzatura da 91 gr. e oltre	»	98	»
Focaccia	»	70	»
Grissini all'olio	»	35	»
Grissini all'acqua	»	35	»

Art. 4.

DELLE RETRIBUZIONI

La retribuzione ai lavoranti panettieri sarà corrisposta con il sistema a quintalato. Le tariffe. relative alle diverse pezzature sono le seguenti:

	kg.	Importo Lire	Q.le Lire
Pane inferiore a gr. 40	57	1.684	2.955
Pezzatura da gr. 40 a 60	73	1.773	2.429
Pezzatura da gr. 61 a 90	90	1.774	1.971
Pezzatura da gr. 91 e oltre	98	1.727	1.762
Focaccia	70	1.739	2.484
Grissini all'olio	35	1.721	4.919
Grissini all'acqua	35	1.949	5.569

Separatamente. deve altresì venir corrisposta, oltre la predetta tariffa del quintalato, la quota giornaliera di indennità di contingenza media, spettante per ogni giornata lavorativa effettuata, di L. 92,35 (novantaduetrentacinque) = 7 punti (a tutto il 31 gennaio 1958) da corrispondersi secondo il punteggio attribuito ad ogni componente la squadra di lavorazione. e precisamente:

L. 98.56 per infornatore e impastatore
L. 88.50 per l'aiutante speciale
L. 83, 78 per l'aiutante semplice

Le tariffe di cui sopra sono state determinate effettuando il conglobamento di n. 8 punti di indennità di contingenza, così come applicato per il settore della Industria e del Commercio.

La predetta operazione di conglobamento non deve ritenersi in alcun modo pregiudicante, per quanto riflette l'entità del conglobamento effettuato, di quanto possa eventualmente venir stabilito in sede nazionale in materia, ritenendosi, tuttavia, conguagliabile quanto corrisposto localmente in riferimento come detto sopra, con quanto dovesse venir pattuito fra le superiori Organizzazioni.

La paga base è di L. 1.758 + la indennità di contingenza come sopra riportato.

Art. 5.

PUNTEGGIO PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DEL QUINTALATO

A norma dell'art. 9 del Contratto nazionale, si enuncia di seguito la ripartizione dell'importo del quintalato tra i componenti la squadra, intendendosi per squadra organica quella composta da:

Infornatore	punti 27
Impastatore	» 26
Aiutante speciale	» 24
Aiutante semplice	» 23

Art 6

MINIMI E MASSIMI DI FARINA

I quantitativi minimi e massimi di farina, da attribuirsi giornalmente in misura eguale a ciascun operaio, agli effetti dell'assunzione e del licenziamento, sono i seguenti:

	Min.	Max.
Pezzatura da gr. 41 a 60	= kg. 51	kg. 80
Pezzatura da gr. 61 a 90	= kg. 70	kg. 100
Pezzatura da gr. 91 ed oltre	= kg. 79	kg. 110

I minimi e massimi di cui sopra hanno carattere indicativo: rimanendo fermo il principio che qualora un panificio superi la media dei massimi dovrà assumere mano d'opera disoccupata tramite l'Ufficio di collocamento.

Resta però stabilito che tutti i singoli casi che si presenteranno saranno demandati alla Commissione Paritetica su richiesta scritta di una delle due organizzazioni interessate.

La Commissione Paritetica, nell'esame di tali casi e nello stabilire l'eventuale assunzione di altra unità lavorativa, dovrà tener presente sia la situazione della disoccupazione che la produzione delle singole aziende.

Art. 7

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

A norma dell'art. 14 del Contratto nazionale, le festività nazionali ed infrasettimanali, annualmente in numero di 17, sono le seguenti:

Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, S. Giovanni Battista Patrono di Genova, S.S. Pietro e Paolo, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, S. Natale, S. Stefano, 25 aprile 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Come specificato nel Contratto nazionale la produzione per tali giornate anche se anticipata, sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100 %.

Resta fissato che al turnista compete, a tale titolo, a totale carico del datore di lavoro, un sesto della retribuzione per ogni giornata di lavoro prestata nel corso della settimana nella quale cadono le elencate festività.

Art. 8.

Fermo restando, a mente dell'art. 19 del Contratto nazionale, l'obbligo agli operai panettieri di trasportare la farina dal magazzino al laboratorio, qualora tale magazzino non sia posto nello stesso piano del forno sarà corrisposto un compenso minimo di L. 25 (venticinque) al quintale.

Art 9.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 10 e 10-*bis* del Contratto nazionale e dalle vigenti disposizioni di legge che regolano l'orario di lavoro nei panifici ed in relazione all'art. 32 dello stesso Contratto nazionale, si conferma che il compenso per il lavoro straordinario dovrà essere maggiorato del 30 % sulla paga oraria normale corrispondente ed il compenso per il lavoro notturno dovrà essere maggiorato del 35 % sulla paga oraria normale corrispondente.

Art. 10.

Il turnista è tenuto, nel limite delle sue possibilità, a preavvisare la ditta alla quale è stato destinato a prestare la sua opera, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 (terzo capoverso) del Contratto nazionale.

I lavoratori sono tenuti alla permanenza in fabbrica per il periodo di tempo occorrente all'inizio della lavorazione, a norma di legge, al termine della produzione, adempiendo alle mansioni che sono loro assegnate.

Art. 11

In base all'uso attualmente vigente, fermo restando quanto sancito dall'art. 12 del Contratto nazionale, si stabilisce che i lavoratori occupati dovranno usufruire del loro periodo di ferie annuali mediante sostituzione effettiva con altri operai attinti tra la mano d'opera disoccupata iscritti ai dipendenti uffici di collocamento.

La Commissione paritetica può esaminare quei casi di difficoltà presentati dalle aziende concedendo, se è il caso, delle deroghe, tenendo conto della situazione di disoccupazione esistente nella categoria

Art 12.

In riferimento all'art. 22 del Contratto nazionale, viene convenuto di forfetizzare l'indennità spettante ai turnisti, di cui al penultimo capoverso dell'articolo stesso, nella cifra giornaliera di L. 45 (quarantacinque).

Art. 13.

Riferendosi all'art. 26 del Contratto nazionale, la distribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoranti fissi verrà effettuata in due periodi semestrali, attribuendo il grembiule alla prima distribuzione.

La predetta distribuzione, dovrà avvenire entro il mese di maggio ed il mese di ottobre di ogni anno.

Per i lavoranti turnisti verrà corrisposto, per ogni giornata lavorativa effettuata, l'importo di L. 22 (ventidue) a titolo di indennità compensativa indumenti di lavoro.

Art. 14.

Ad ogni operaio viene riconosciuto il diritto di asportare kg. 0.500 di pane di costo medio per ogni giornata lavorativa, sia esso fisso che turnista.

Art. 15.

Nei termini di quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 9 del Contratto nazionale, allo scopo di risolvere più che possibile il fenomeno della disoccupazione, si conviene di invitare le ditte interessate perchè vi provvedano in conseguenza mediante sostituzione con lavoranti qualificati iscritti nelle liste del collocamento.

Art. 16.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori nella Provincia.

Art. 17.

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 1959 ed ha la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, il presente contratto resterà comunque in vigore fino alla data della sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Addì 25 settembre 1959, in Imperia

tra

l'Associazione Provinciale dei Panificatori, rappresentata dai signori *Zamunaro Sergio*, *Soracco Severino*, *Calvi Alfredo*, assistiti dal sig. *Manlio Zaccarino*, Segretario dell'Unione Commercianti della provincia di Imperia

e

il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, rappresentato dai signori: *Riccardi Giulio*, *Quadrio Armando*, assistiti dal sig. *Napolitano Gino*, Segretario della Camera del Lavoro di Imperia,

e

l'Unione Sindacale della C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Sindacale sig. *Carlo Lami*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, da valere nel territorio della provincia di Imperia.

Art. 1.

COMMISSIONE PARITETICA E DI QUALIFICA

Come previsto dal Contratto nazionale, le parti concordano di costituire all'atto della firma del presente contratto una « Commissione paritetica e di qualifica », composta da quattro rappresentanti dell'Associazione panificatori, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali lavoranti panettieri, e da un membro con funzioni di presidente di comune gradimento.

Per le rappresentanze è in facoltà delle rispettive Organizzazioni di sostituire i membri designati con altri, a seconda delle questioni da trattare e delle zone cui le questioni stesse si riferiscono.

I compiti della Commissione sono i seguenti:

1) Collaborare a norma dell'art. 5 del D. 30 agosto 1956, n. 1241 per qualificare e riqualificare tutti gli operai addetti alla produzione del pane;

2) Dirimere le eventuali controversie sulla interpretazione delle norme contrattuali in riferimento a quanto specificatamente demandato e previsto dai Contratti nazionali e provinciali.

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente Contratto viene istituito, con decorrenza 1° agosto 1959, un contributo dell'1% sulla retribuzione corrisposta dalle aziende al personale dipendente, di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro, e lo 0,50% a carico dei lavoratori. Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti con accordo a parte.

Art. 2.

DISCIPLINA APPRENDISTATO

In relazione all'art. 4 del Contratto nazionale di lavoro, si stabilisce di ammettere un apprendista ogni due operai qualificati o specializzati addetti alla produzione del pane.

Eventuali deroghe al principio generale potranno essere concesse dalla Commissione paritetica, sentite le parti interessate ed in relazione all'attività dei singoli panifici.

L'apprendista deve essere adibito a coadiuvare nella produzione e nei lavori interni ausiliari del panificio.

Art. 3.

DISCIPLINA TURNISTI

Allo scopo di risolvere il fenomeno della disoccupazione, si conviene che nei panifici dove lavorano due operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruisca del riposo settimanale.

Viene concordemente raccomandato a quei panificatori che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, di usufruire del riposo settimanale e relativa sostituzione con operaio turnista.

I familiari compresi fra gli elementi della squadra seguono, agli effetti del riposo settimanale, la sorte degli operai fissi.

Il datore di lavoro non può sostituire l'operaio dipendente durante il giorno di riposo, per malattia, infortunio, matrimonio, ecc., salvo in caso di mancanza di mano d'opera disponibile.

Art. 4.

PRODUZIONE

Il massimo di farina panificata per ogni unità lavorativa deve oscillare nel seguente quantitativo già in uso da g. 80 a kg. 120 per qualsiasi pezzatura.

I quantitativi sopra riportati hanno carattere indicativo; resta fermo comunque il principio che in caso di superamento dei massimi previsti, il datore di lavoro dovrà assumere altro personale.

Si stabilisce inoltre che, per evitare disfunzioni nel lavoro dei forni, i datori di lavoro potranno sottoporre alla citata Commissione paritetica i loro casi particolari in cui si renda necessaria deroga di quanto sopra. La Commissione paritetica è autorizzata a concedere modifiche singole dietro richiesta degli interessati.

Art. 5.

INDUMENTI DI LAVORO

In riferimento all'art. 26 del Contratto nazionale, il datore di lavoro si impegna ad estendere ai turnisti il beneficio previsto dall'istituto contrattuale, demandandone l'applicazione pratica alla Commissione paritetica.

Art. 6.

QUOTE PARTI FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ INDENNITÀ

Agli operai turnisti inviati dall'Ufficio collocamento per effettuare i turni della giornata di riposo settimanale, sostituzione di personale in ferie e congedo matrimoniale, ammalati ed infortunati, o per sostituzione del datore di lavoro, verrà corrisposta per le competenze economiche di cui al presente articolo una somma corrispondente al 18 % della retribuzione globale percepita dagli stessi operai turnisti.

Nel caso che in giornata di festività infrasettimanale prestasse servizio per il normale turno settimanale di riposo, un operaio turnista, si conviene che il datore di lavoro trattenga all'operaio fisso di riposo un settimo della retribuzione pagata all'operaio turnista.

L'erogazione della suddetta cifra del 18% verrà effettuata periodicamente dai datori di lavoro ad un rappresentante del Sindacato panettieri il quale, in funzione di collettore e con delega dell'Associazione panificatori, si presenterà per la riscossione.

Il collettore, dopo verificato con lo specchio delle presenze l'ammontare del 18%, e ricevutone il relativo importo, rilascerà regolare ricevuta da apposito bollettario a madre e due figlie.

Le seconde ricevute verranno periodicamente riepilogate in un elenco complessivo per località, ed inviate all'Associazione panificatori per un controllo sulle somme ricevute, che dovranno essere versate su un conto corrente da costituirsi nelle varie sedi presso l'Istituto bancario, con firme congiunte di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

L'erogazione agli operai turnisti delle somme come sopra accantonate per loro conto, verranno effettuate nei mesi di luglio e dicembre, sulla base di elenchi di ripartizione predisposti dal Sindacato panettieri e convalidati dall'Associazione panificatori; sulla scorta di tali elenchi, l'Istituto bancario emetterà assegni circolari intestati ad ogni avente diritto.

Tali assegni verranno distribuiti a cura dei Sindacato.

Il Sindacato panettieri e l'Associazione panificatori si accorderanno per l'esatta applicazione delle norme di cui sopra.

Art. 7

RETRIBUZIONE

La retribuzione ai lavoranti panettieri sarà corrisposta col sistema al quintalato: le tariffe comprensive delle quote di contingenza giornaliera sono:

Pezzature da gr. 91 a gr. 130	L.	1.860
Pezzature da gr. 51 a gr. 90	»	2.140
Pezzature inferiori a gr. 50	»	2.640
Grissini	»	5.100
Chifferi	»	4.100

Le ripartizioni delle tariffe di quintalato tra i vari lavoranti componenti le squadre, verranno determinate dalla Commissione paritetica.

L'operaio ha diritto a 1/2 kg. di pane per ogni giornata lavorativa.

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1959.

ACCORDO AGGIUNTIVO E TEMPORANEO

Dal 1° ottobre 1959, oltre alla retribuzione a quintalato, dovrà essere corrisposta per ogni giornata di presenza la somma di L. 55. Ciò sino a quando la situazione economica della panificazione lo consenta.

TABELLA DELLE TARIFFE A QUINTALATO IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1958

Pezzatura da gr 91 a gr. 130 Lire 1.860.

	2 operai	3 operai	4 operai	5 operai
Fornaio	930	690	575	485
Impastatore	930	660	555	465
Aiutante specializzato		510	390	380
Aiutante semplice			340	315
Apprendista				215
	1.860	1.860	1.860	1860

Pezzatura da gr. 51 a gr 90 Lire 2.140

	2 operai	3 operai	4 operai	5 operai
Fornaio	1.070	775	632	553
Impastatore	1.070	755	611	526
Aiutante specializzato		610	470	437
Aiutante semplice			427	369
Apprendista				255
	2.140	2.140	2.140	2.140

Pezzatura inferiore a gr. 50 Lire 2.640.

	2 operai	3 operai	4 operai	5 operai
Fornaio	1.320	970	790	650
Impastatore	1.320	953	770	628
Aiutante specializzato		717	575	525
Aiutante semplice			505	460
Apprendista				377
	2.640	2.640	2.640	2.640

Chifferi L. 4.100 a q.le
Grissini L. 5.100 a q.le

Festività nazionali:

25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Festività infrasettimanali:

Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini S. Pietro e Paolo Ferragosto Ognissanti Immacolata Natale S. Stefano Patrono della Città.

Oltre alla retribuzione a quintalato, dovrà essere corrisposta per ogni giornata di presenza la somma di L. **55.**

Visto, il Contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 NOVEMBRE 1950, PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1950, il giorno 15 novembre, in La Spezia, presso l'Ufficio provinciale del Lavoro.

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PANIFICATORI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Mario Buschini* e dai sigg. ragioniere *Dante Verdieri, Emilio Del Moro, Renato D'Imporzano, Felice Borza* e *Giulio Magroncini,* assistiti dal Direttore dell'Associazione dei Commercianti rag. *Francesco Martera,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI rappresentata dal suo Segretario sig. *Pietro Mora* e dai sigg. *Renzo Gorini, Ettore Luconi* ed *Alberto Del Monte,* assistiti dal Vice Segretario della Camera del Lavoro sig. *Mario Bertelà,*

alla presenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. dott. *Achille Pianese,* assistito dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro, dott. *Giuseppe Candido;*

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale per gli operai dipendenti dalle Aziende di panificazione, da valere per la provincia di La Spezia.

Art. 1.

RETRIBUZIONI

La retribuzione agli operai panettieri sarà corrisposta col sistema del quintalato; le misure delle tariffe (comprensive della quota giornaliera della contingenza) sono le seguenti:

a) pezzatura da gr. 40 a gr. 60: L. 1.800 a q.le
b) pezzatura da gr. 61 a gr. 100: L. 1.600 a q.le
c) pezzatura da gr. 101 a gr. 200: L. 1.350 a q.le
d) pezzatura da gr. 201 a gr. 1.000: L. 1.175 a q.le
grissini L. 3.000 al q.le
focacce » 1.600 al q.le

pane comunque condito: a seconda delle rispettive pezzature come alle lettere *a) b) c)* e *d)* di cui sopra.

NOTA: Il presente articolo è stato concordato in data 28 dicembre 1949 ed è andato in vigore il 1° gennaio 1950.

Art. 2.

DELLA PRODUZIONE

Si stabilisce che in ogni panificio dovranno prendere parte alla lavorazione tante unità lavorative a seconda della produzione. Si precisa che quando in un panificio viene raggiunta una produzione di pane corrispondente a kg. 190 di farina, in tale panificio devono partecipare alla lavorazione due unità; quando il quantitativo di farina lavorata raggiunge kg. 300 dovrà essere aumentata un'altra unità lavorativa e così di seguito per ogni 100 kg. di farina lavorata.

Art. 3.

Anche nel caso in cui la produzione risulti inferiore a quella determinata nell'articolo precedente e ciò per un periodo massimo di quindici giorni, agli operai spetterà la corresponsione della paga base stabilita per il quintalato.

Trascorso tale periodo di tempo e purchè la riduzione superi il 10% dei quantitativi stabiliti per ogni unità lavorativa, il datore di lavoro potrà procedere alla riduzione proporzionale del personale.

Art. 4.

L'automaticità dell'aumento delle unità lavorative prevista dall'art. 2 dovrà essere attuata col criterio della stabilizzazione dell'aumento della produzione, onde ritenere come acquisito il nuovo quantitativo di lavoro complessivo; comunque dovrà divenire operante entro il quindicesimo giorno.

Art. 5.

Nel numero dei lavoratori si intendono compresi i datori di lavoro ed i loro familiari a condizione che partecipino, così com'è fissato nel contratto nazionale, continuativamente ai lavori di produzione.

A norma di quanto è stabilito dall'art. 9 del contratto nazionale, i familiari del datore di lavoro per essere partecipanti diretti alla lavorazione, dovranno essere preventivamente abilitati dalla apposita Commissione di qualifica.

Art. 6.

APPRENDISTATO

L'assunzione degli apprendisti deve avvenire secondo quanto è stabilito dall'art. 4 del contratto nazionale.

Si conviene che, senza determinare preventivamente il numero annuo degli apprendisti da avviare al lavoro, sia, prima dell'assunzione, in ogni caso prescritto il preventivo parere della Commissione paritetica.

Art. 7.

DONNE E MINORI

Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del contratto nazionale e quelle di legge.

Art. 8.

SQUADRA ORGANICA

Ai soli effetti indicativi si fissano, di seguito, i criteri per la composizione della squadra organica: infornatore, impastatore, aiutante specializzato, aiutante semplice, apprendista.

Art. 9.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Per quanto si riferisce alle competenze relative alle festività nazionali ed infrasettimanali, le parti richiamano quanto disposto dalla legge 27 maggio 1949, n. 260

L'elenco delle suddette festività, risulta come appresso:

Festività nazionali:

25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre;

Festività infrasettimanali:

Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo (29 giugno), Assunzione di Maria, Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione, Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).

Nelle giornate sopraelencate, per il lavoratore fisso che ha partecipato al lavoro, la retribuzione base subirà una maggiorazione del 100 % ; sarà invece corrisposta senza maggiorazione quando non vi sia stata effettiva prestazione d'opera.

Art. 10.

FERIE

Per gli operai fissi viene stabilito un periodo annuale di ferie pari a giorni quindici, secondo le modalità previste dall'art. 12 del contratto nazionale.

Art. 11

GRATIFICA NATALIZIA

Il lavoratore fisso ha diritto ad una gratifica natalizia pari a 28 giornate.

Art. 12.

PRESTAZIONI IN NATURA

Ogni lavoratore sia fisso che turnista, ha diritto di asportare dal panificio mezzo chilogrammo di pane per ogni giornata di lavoro.

Art. 13.

INDENNITÀ TURNISTI

Agli operai turnisti verrà corrisposta una maggiorazione giornaliera del 18,50% sulla paga base: tale maggiorazione viene considerata quale compenso ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e indennità di licenziamento.

I datori di lavoro conteggeranno l'importo corrispondente in apposito libretto personale, predisposto dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori e che il turnista dovrà esibire giornalmente alla ditta presso la quale ha effettuato il turno.

Art. 14.

Per il versamento delle somme risultanti come precisato nel precedente articolo, il datore di lavoro mensilmente potrà effettuarlo, presso quell'Istituto di credito delegato, sui conti intestati ai singoli turnisti interessati, oppure potrà provvedere al versamento a mezzo degli appositi Collettori all'uopo autorizzati dalle Organizzazioni contraenti.

Art. 15.

TURNI E TURNISTI

I turnisti, respinti senza giustificato motivo, hanno diritto al pagamento delle giornate, come se avessero prestato la loro opera, da parte del datore di lavoro che ha rifiutato la loro prestazione.

Per quanto riguarda tutte le altre norme relative ai turni ed ai turnisti, si fa richiamo alla dichiarazione a verbale ed al verbale di accordo allegati al presente Contratto del quale fanno parte integrante.

Art. 16.

COMMISSIONI PARITETICHE

Le parti si impegnano di costituire due Commissioni paritetiche che hanno l'incarico:

la prima: *a*) di qualificare gli operai panettieri ed i congiunti dei datori di lavoro partecipanti alla produzione, a seconda delle loro capacità professionali;

b) di esaminare l'opportunità di avviare o meno gli apprendisti al lavoro;

la seconda: di esaminare ed eventualmente conciliare tutte le controversie singole o collettive, che dovessero sorgere sull'interpretazione e nell'applicazione dei contratti di lavoro.

Le Commissioni anzidette saranno formate di tre rappresentanti i datori di lavoro e di tre rappresentanti i lavoratori. le organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 17.

NORME TRANSITORIE

Le parti contraenti concordano che i dodicesimi della gratifica natalizia spettante ai turnisti, per il periodo 1° gennaio 30 giugno 1950, dovranno essere corrisposti con le stesse modalità previste dal precedente contratto provinciale integrativo.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 1950, avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo di tempo, se una delle parti contraenti non ne darà disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.

Dopo la disdetta, esso continuerà ad essere applicato fintanto che sarà sostituito con un altro Contratto provinciale integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 GENNAIO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959, il giorno 9 del mese di gennaio, nella sede dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia.

tra

il SINDACATO DEI PANIFICATORI, rappresentato dal suo presidente sig. *Renato D'Imporzano*, assistito dal direttore dell'Associazione dei Commercianti rag. *Francesco Martera*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario del Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri aderente alla C.G.I.L., sig. *Renzo Gorini*, assistito dal sig. *Florio Morelli* della Camera Confederale del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Alberto Del Monte*, assistito dal sig. *Italo Franceschini* della Unione Sindacale Provinciale;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., rappresentata dal suo segretario sig. *Egidio Bogi*,

alla presenza del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione dott. *Oscar Lonardo*, assistito dal capo servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio medesimo dott. *Giuseppe Candido*,

è stato raggiunto il seguente accordo

a far data dall'1 gennaio 1959 le retribuzioni da corrispondere agli operai dipendenti dalle Aziende di panificazione della Provincia di La Spezia, col sistema del quintalato, restano determinate nelle misure di seguito indicate:

a) Pezzature da gr. 201 a 1000	L.	1.520
b) Pezzature da gr. 101 a 200	»	1.802
c) Pezzature da gr. 61 a 100	»	2.067
d) Pezzature da gr. 40 a 60	»	2.267
e) Grissini	»	3.607

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore, in materia retributiva, in atto alla data del presente accordo.

In considerazione del tempo intercorso tra la richiesta di aumenti salariali avanzata alla controparte dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e la conclusione delle trattative, entro e non oltre il corrente mese di gennaio sarà corrisposta da ciascun datore di lavoro ai propri dipendenti a seconda della loro qualifica, una gratifica « una tantum » non inferiore, nella misura, agli importi di seguito specificati:

operaio infornatore	L.	3.500
operaio impastatore	»	3.500
aiutante specializzato	»	2.500
aiutante comune	»	2.500

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 1956 presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Savona, alla presenza del segretario *Locori Sauro* Capo Servizio Rapporti di Lavoro

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI DI SAVONA, rappresentata dal suo Presidente sig. *Giordano Antonio* assistito dal dott. *Luigi Campora*.

e

la LEGA PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI rappresentata dal sig. *Vigo Francesco* e dal sig. *Meroni Eugenio* assistiti dal sig. *Zerbino Edoardo* del SINDACATO ALIMENTARISTI aderente alla C.G.I.L., la F.U.L.P.I.A. aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Seghi Bruno*

visti gli accordi nazionali per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoranti panettieri del 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956, si conviene quanto segue: la indennità di contingenza da corrispondersi giornalmente ai lavoranti panettieri, per i periodi dal 16 marzo al 31 maggio 1956 e dal 1° giugno 1956 in poi è quella riportata nelle tabelle di cui all'allegato.

Per eventuali successivi aumenti o diminuzioni della indennità di contingenza, in applicazione della scala mobile, varranno gli accordi in sede nazionale stipulati fra le Federazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Dal 16 marzo 1956 al 31 maggio 1956

Qualifiche	Valore del punto	Importo 9 punti	Detrazione fissa L. 60	Aumento fisso L. 40	Importo	Arrotondamento
1	2	3	4	5	6	7
Informat., Impastat. (operai specializ.)	12.54	112.86	60	40	92,86	93
Specializz. (operai qualificati)	11.27	101,43	60	40	81,43	81
Semplice (man. spec.).	10.66	95,94	60	40	75,94	76

Dal 1° giugno 1956

Qualifiche	Valore del punto	Importo 12 punti	Detrazione fissa L. 60	Aumento fisso L. 40	Importo	Arrotondamento
1	2	3	4	5	6	7
Informat., Impastat. (operai specializ.)	12,54	150,48	60	40	130,48	130
Specializz. (operai qualificati)	11,27	135,24	60	40	115,24	115
Semplice (man. spec.).	10.66	127,92	60	40	107.92	108

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 LUGLIO 1958 PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

In Savona presso la Prefettura, sotto la presidenza di S. E. il Prefetto dott *Francesco Cigliese*, assistito dal dott *Alessandro Fiori* Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, si sono riuniti:

per l'Associazione Panificatori i signori *Antonio Giordano* e *Giovanni Borgo*, assistiti dal dott *Luigi Campora*;

per la Camera Confederale del Lavoro, i sigg. *Calandrone Pacifico* e rag. *Vigo Renato*;

per la Unione Sindacale Provinciale il sig. rag. *Ferro Nino*;

per la Unione Italiana del Lavoro il sig. *Peluffo Pietro*;

per la Lega Lavoranti Panettieri i signori *Vigo Francesco, Restagno Giovanni, Gentile Giuseppe*.

per la stipulazione del contratto integrativo provinciale.

Art 1.

A) Premesso che:

1) Le parti sottoscritte intendono dare validità a datare dal 1° luglio 1958, data di decorrenza del presente contratto integrativo provinciale alle norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956;

2) il primo e secondo comma dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale recitano:

« Salva la situazione esistente in rapporto a quanto concordato per la classifica dei forni di cui all'art 6, nei panifici la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato, in ogni modo, in sede provinciale, di comune accordo, potranno essere concordate deroghe a quanto sopra detto ».

Ciò premesso, si conviene che le retribuzioni possono essere corrisposte:

1) a quintale di farina più indennità di contingenza;

2) a paga oraria comprensiva della contingenza, più premio di produzione per ogni quintale di farina.

Si decide altresì che l'applicazione della paga oraria, potrà effettuarsi in quelle aziende ove, al momento dell'applicazione, possa accertarsi che non derivi un danno economico al lavoratore, in relazione alla retribuzione di fatto giornaliera percepita da quel lavoratore: subordinatamente al verificarsi di casi di retribuzioni a paga oraria, le parti assumono l'impegno allo scadere di un anno dalla data della stipulazione del presente accordo di ulteriori consultazioni ed esame della questione.

Nell'anno predetto, corrente dalla data di stipulazione del presente contratto, nelle aziende ove venisse applicato il sistema di retribuzione ad economia, fermo restando il quantitativo di farina lavorata, non si procederà a licenziamenti per ridurre il numero del personale.

B) Le tabelle delle retribuzioni per i sistemi di cui al punto *A*) e riportate di seguito sono da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.

Tabella *A*

Retribuzione a quintalato

1) pane di pezzatura inf. a gr. 40 L. 3.874 a q.le farina; da gr. 40 a gr 60 L. 2.274 a q.le farina; pane medio da gr. 80 a gr. 120 L. 1.674 a q.le farina; pane comune da gr. 120 a gr. 200 L. 1.474 a q.le farina.

Con riferimento all'art. 2 del presente accordo, ai lavoratori componenti la squadra verrà assicurata, comunque, una retribuzione media giornaliera pari a 65 chilogrammi di farina.

2) specialità (quando questa produzione ha carattere complementare alla lavorazione del pane e sempre che sia svolta dalla squadra degli operai panettieri):

		al kg. di farina
grissini	L.	45
focaccia	»	28
focaccine fino a gr. 100	»	40
pizze	»	45
brioches	»	45
canoli senza crema	»	45
panettoni	»	50
biscotti	»	45
gallette piccole	»	40
gallette grosse	»	30
pane con uva	»	30

3) per la cottura dei tegami, verranno corrisposte al lavoratore addetto, L. 10 al pezzo.

4) Il pane di pasta dura ed il pane all'olio di pezzatura superiore ai gr. 60, sarà retribuito in misura di L. 2.274 al q.le.

Tabella *B*

1) *Retribuzione con paga oraria comprensiva della contingenza.*

La paga oraria media, nella squadra tipo di quattro persone, è convenuta in L. 280 corrispondenti a:

		orarie
infornatore	L.	302,40
impastatore	»	291,20
aiutante spec.	»	268,80
aiutante semplice	»	257,60

2) Il premio di produzione viene fissato in L. 500 per ogni quintale di farina lavorata, indipendentemente dai tipi e pezzature del prodotto ottenuto.

3) Ai lavoratori verrà assicurata, comunque, una giornata lavorativa di almeno 5 ore.

C) Nella retribuzione a quintalato, la ripartizione dell'importo al q.le e del premio di produzione nella forma di retribuzione ad ora, tra i componenti la squadra organica verrà effettuato secondo il seguente punteggio:

infornatore	punti 27
impastatore	» 26
aiutante spec.	» 24
aiutante semplice	» 23

Art. 2.

Il quantitativo minimo e massimo di farina da panificare, qualora sia applicata la forma di retribuzione a quintalato e da attribuirsi giornalmente in misura uguale a ciascun operaio, è il seguente indipendentemente dai tipi di pezzatura prodotti:

minimo kg. 65 massimo kg. 120

Art. 3.

Per lavoro straordinario e notturno, si intende quello eseguito dopo il normale orario di lavoro giornaliero disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il lavoro straordinario diurno sarà retribuito con una maggiorazione del 30 % del salario, per il lavoro notturno la maggiorazione è del 35 %.

Retribuzione con il sistema del quintalato

Per determinare la retribuzione delle ore eccedenti le otto giornaliere, si dividerà la retribuzione corrispondente al quantitativo di farina lavorata, per le ore lavorate; il quoziente determinerà il corrispettivo di paga oraria che maggiorato delle percentuali di cui al 1° comma, rappresenta l'importo di un'ora di lavoro dopo le otto ore.

Retribuzione oraria.

Le ore eccedenti le otto ore giornaliere saranno retribuite con la paga oraria maggiorata delle percentuali di cui al primo comma.

Art. 4.

Con riferimento a quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro relativamente alle ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, ai lavoranti panettieri turnisti, per ogni giornata di presenza, ragguagliata ad otto ore, saranno corrisposte le aliquote di cui in appresso, calcolate sulla retribuzione giornaliera percepita, con l'esclusione degli assegni familiari:

ferie	4,50 %
festività nazionali e infrasettimanali	5,45 %
gratifica natalizia	8,33 %
indennità di licenziamento	2,20 %
in totale	20,48 %

Art. 5.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 del contratto nazionale si conviene che, qualora il magazzino sia fuori del caseggiato oppure posto in altro piano dello stesso caseggiato, sarà corrisposto, al lavoratore che effettua il trasporto di combustibile e farina, un compenso di L. 30 per ogni q.le di materiale trasportato nei locali del forno.

Art. 6.

In sostituzione degli indumenti di cui all'art. 26 del contratto nazionale, sarà corrisposta una indennità di vestiario ai lavoranti fissi e turnisti. L'indennità è fissata in L. 20 per giornata di presenza e sarà corrisposta allo scadere di ogni periodo di paga.

Art. 7.

La indennità giornaliera di caro pane è fissata in L. 40 per l'infornatore e in L. 30 per gli altri componenti la squadra organica.

Art. 8.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le norme del contratto nazionale di lavoro del 26 luglio 1956.

Art. 9.

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1958 e segue le sorti del contratto nazionale di lavoro.

Art. 10.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite nei singoli panifici dai lavoratori.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1798.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle provincie di Campobasso, Cosenza, Lecce, Grosseto, Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 14 ottobre 1957, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Industriali del Molise e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra il Sindacato Provinciale Frantoiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani C.I.S.L., Il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani U.I.L.

Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 25 settembre 1959, per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale C.I.S.L. la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale del Lavoro U.I.L.;

Visto, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Sindacale del Lavoro U.I.L.;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 30 novembre 1957, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo 30 gennaio 1957, per i dipendenti da frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e degli Artigiani e l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., la Federbraccianti Provinciale;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 2 novembre 1957, per i dipendenti da frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Frantoiani Unione Provinciale degli Industriali ed Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., e, in pari data, tra l'Associazione Frantoiani Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 6 della provincia di Grosseto, in data 31 maggio 1960, n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, n. 8 della provincia di Reggio Calabria, in data 10 agosto 1960, n. 2 della provincia di Taranto, in data 11 aprile 1960, n. 4 della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 14 ottobre 1957 per gli operai addetti ai frantoi oleari

per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali;

per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 25 settembre 1959, per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali;

per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da frantoi oleari industriali;

per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per gli operai addetti ai frantoi oleari;

per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 30 novembre 1957, per gli addetti ai frantoi oleari industriali;

per la provincia di Taranto, il contratto collettivo 30 gennaio 1957 per i dipendenti da frantoi oleari industriali;

per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 2 novembre 1957, per i dipendenti da frantoi oleari;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle provincie di Campobasso, Cosenza, Lecce, Grosseto, Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 3. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno 14 del mese di ottobre in Campobasso e nella sede dell'Associazione Industriali

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI *del Molise* Sezione Frantoiani Oleari, rappresentata dal geom. *Vincenzo Trotta*, Direttore dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI e dalla dottoressa *Ada Alì*:

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai *signori Paladino Michele* e *Greco Giovanni della* FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, assistiti dal rag. *Andrea Gianfagna*, segretario della C.G.I.L:

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE *C.I.S.L.*, rappresentata dal sig. *Giuseppe La Valle*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L., rappresentata dal sig. *Genesio Mastroberardino*;

viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro che dovrà regolare i rapporti di lavoro tra i gestori di frantoi oleari e le loro maestranze nella provincia di Campobasso per la campagna 1957-1958.

Art. 1.

L'orario normale di lavoro è di 10 (dieci) ore giornaliere.

Art. 2.

La retribuzione conglobata per ogni ora di lavoro effettivo è la seguente:

a) Capo frantoiano	L.	170 —
b) Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	L.	145 —
dai 18 ai 20 anni	»	138 —
dai 16 ai 18 anni	»	109 —
inferiore ai 16 anni	»	72,50
c) *Manovale comune*:		
superiore ai 20 anni	L.	136 —
dai 18 ai 20 anni	»	129 —
dai 16 ai 18 anni	»	102 —
inferiore ai 16 anni	»	68 —
d) Donne:		
superiori ai 20 anni	L.	118 —
dai 18 ai 20 anni	»	95 —
dai 16 ai 18 anni	»	86 —
inferiori ai 16 anni	»	68 —

Art. 3.

La retribuzione di cui all'art. 2 del presente contratto è comprensiva di ogni indennità spettante al lavoratore durante il rapporto di lavoro e al termine dello stesso (caropane, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali).

Art. 4.

Vengono considerate soste e come tali non retribuite quelle concesse dal datore di lavoro per consumazione di pasti e per cessazione temporanea dell'attività della impresa solo quando, in questo ultimo caso, il datore di lavoro consente ai lavoratori di allontanarsi dai locali dell'azienda.

Art. 5.

Il lavoro straordinario (oltre le ore 10 giornaliere) verrà retribuito con la maggiorazione del 25 %.

Art. 6.

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se, precedentemente, la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti associazioni dei datori di lavoro e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER GLI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

In Cosenza, addì 1° ottobre 1959, nella sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza

tra

il SINDACATO PROVINCIALE FRANTOIANI rappresentato dalla Delegazione Industriale presieduta dal dott. *Giuseppe Fino* e composta dai signori *Francesco De Stefano*, prof. *Francesco Coscia* e sig. *Luigi Barbati*, assistiti dal dott. *Vincenzo Maria Borrello*, Direttore della Associazione degli Industriali, e dal dott. *Ferdinando Tarzia*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI FRANTOIANI, della C.G.I.L., rappresentato dal dott. *Antonio Bloise*, Segretario generale della Camera Confederale del Lavoro, e dal sig. *Donato Gerardo*:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI FRANTOIANI, della C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Nicolò Reverdito* della Unione Sindacale Provinciale:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI FRANTOIANI, della U.I.L., rappresentato dal sig. *Caputo Giuseppe*, della Unione Sindacale Provinciale:

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti ai frantoi oleari della provincia di Cosenza.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Le assunzioni devono avvenire tramite l'Ufficio di collocamento secondo le norme di legge.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non può essere superiore a 6 giornate lavorative con reciproca facoltà di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.

Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore a quella minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro, secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1957, è fissata in 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 4.

QUALIFICHE

Operai specializzati: sono coloro che compiono particolari lavori la cui esatta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche congiuntamente ad un adeguato tirocinio e che abbiano la responsabilità dell'andamento del frantoio.

Appartengono a questa categoria i capi frantoiani.

Operai qualificati: sono coloro che compiono lavori per l'esecuzione dei quali necessita una specifica normale capacità.

Appartengono a questa categoria gli operai addetti al caricamento delle presse nonchè ai frantoi a trazione animale.

Operai comuni (manovali specializzati): sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e cognizioni conseguibili in pochi giorni.

Appartengono a questa categoria gli addetti allo scarico delle presse ed allo svuotamento dei fiscoli e diaframmi.

Manovali comuni: Appartengono a questa categoria coloro che compiono lavori di trasporto, di carico e scarico, di pulizia e analoghi lavori di fatica.

Art. 5.

MINIMI DI PAGA

Le paghe orarie globali sono fissate nelle seguenti misure:

Operai specializzati	L.	128 —	all'ora
Operai qualificati	»	112 —	»

Operai comuni (manovali specializzati):

superiori ai 20 anni	L.	105 —	all'ora
dai 18 ai 20 anni	»	94.50	»
dai 16 ai 18 anni	»	74.50	»

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	L.	100 —	all'ora
dai 18 ai 20 anni	»	90 —	»
dai 16 ai 18 anni	»	70 —	»

I minimi di paga di cui al presente articolo sono comprensivi delle quote dell'indennità di contingenza e dell'indennità di caropane.

Resta in facoltà del datore di lavoro di rispettare le consuetudini locali vigenti in materia di retribuzione, in sostituzione del trattamento economico retributivo orario come sopra indicato.

Si chiarisce che le condizioni retributive risultanti dalla applicazione degli usi e consuetudini locali non potranno comunque essere inferiori a quelle previste dal presente articolo.

Chiarimento a verbale:

1) Le parti chiariscono che restano salvi gli usi e le consuetudini locali — ove esistono — riguardanti la corresponsione di generi in natura per vitto.

2) Prima dell'inizio della campagna olearia 1960-61, le parti si incontreranno per una eventuale ricognizione in dipendenza di modifiche delle quote dell'indennità di contingenza.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

La percentuale di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno viene fissata nella misura del 25 %

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Come previsto dalla legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e per indennità di licenziamento è assolto dalle aziende con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro normale.

Detta percentuale viene stabilita nella misura del 15% e sarà corrisposta dalle aziende all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia o infortunio, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia o di infortunio agli operai dell'industria.

Art. 10.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento del lavoratore non in prova attuato non per motivi disciplinari, e le dimissioni del lavoratore, possono avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di giorni 6 (48 ore).

Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.

Art. 11.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza da parte dell'operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all'importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso nè indennità.

La ditta nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.

Art. 12.

MULTE E SOSPENSIONI

La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;

5) stato di ubriachezza sul lavoro;

6) offese ai compagni di lavoro;

7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 13.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

La ditta potrà procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi:

a) concorrenza sleale;

b) insubordinazione verso i superiori;

c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

d) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;

e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;

f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;

g) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprietà della ditta;

h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 14.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, dopo di che resta salva la libertà sindacale che ciascuno riterrà opportuno.

Art. 15.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Cosenza ed avrà la durata di due anni dalla data della stipula (e cioè per la campagna olearia 1959-60 e campagna olearia 1960-61).

Qualora una delle parti non lo disdica un mese prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si intende rinnovato di un anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno venticinque del mese di settembre, presso l'Associazione Industriale della provincia di Lecce,

tra

l'Associazione Industriale della provincia di Lecce, rappresentata dal suo Presidente ing. *Francesco Caracciolo* assistito dal dott. *Crocifisso De Pascalis* direttore ff.

e

la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Lecce, rappresentata dai signori *Leuzzi Francesco* della Federbraccianti Provinciale assistito dal prof. *Enrico Gargiulo*;

la C.I.S.L. Unione Provinciale di Lecce, rappresentata dal Segretario generale prof. *Vincenzo Marotta*, assistito dal sig. *Vito Longo*, Segretario sindacale;

la U.I.L. Camera Sindacale Provinciale di Lecce, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Ligori*, assistito dal sig. *Lino Barba*:

è stato stipulato il seguente accordo economico relativo alla mano d'opera addetta ai frantoi oleari industriali della provincia di Lecce.

Dopo cordiale discussione si è convenuto di estendere, a decorrere dalla corrente campagna, la scala mobile per il settore industria.

Le Organizzazioni sindacali come sopra costituite hanno ritenuto di scindere dalla paga globale la parte della contingenza, intendendo la paga base riportata nella prima colonna del seguente specchietto, comprensiva delle indennità per caropane, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.

Trattamento complessivo in danaro

Prima zona

Qualifiche	Paga base conglobata	Contingenza	Totale paga per 10 ore
Nocchiero	729	221	950
Sottonocchiero	649	221	870
Operaio comune (frantoiano)	651	199	850
Operaio comune (frantoiano) inferiore ai 18 anni	443	177	620
Garzoni e donne	321	149	470

Appartengono alla Prima zona i seguenti comuni: Lecce, Copertino, Nardò, Gallipoli, Casarano, Maglie, Galatina, Squinzano, Trepuzzi e Campi Salentina.

Seconda zona

Qualifiche	Paga base conglobata	Contingenza	Totale paga per 10 ore
Nocchiero	609	221	830
Sottonocchiero	539	221	760
Operaio comune (frantoiano)	501	199	700
Operaio comune (frantoiano) inferiore ai 18 anni	343	177	520
Garzoni e donne	221	149	370

La retribuzione complessiva come sopra stabilita, per le indicate qualifiche e zone si riferisce a dieci ore di lavoro normale.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore dieci di lavoro, sarà retribuito con la maggiorazione del 20 % (venti per cento).

Nella stessa misura sarà retribuito il lavoro festivo.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà retribuito con la maggiorazione del 30 %.

Il recupero delle ore di lavoro perduto per forza maggiore a causa della mancanza di energia elettrica sarà effettuato a retribuzione normale.

SCALA MOBILE

Ai fini dell'indennità di contingenza il nocchiero e sottonocchiero sono stati classificati operai specializzati: il frantoiano (operaio comune) tra gli operai qualificati; garzoni e donne tra i manovali comuni.

Di anno in anno, prima dell'inizio della campagna olearia le parti si riuniranno per la revisione dei punti della scala mobile eventualmente verificatisi nel corso dell'anno.

TRATTAMENTO ALIMENTARE

Oltre al normale trattamento in denaro di cui sopra è dovuto a ciascun lavoratore il vitto giornaliero in due pasti composti come di consuetudine ed un litro di vino: in difetto sarà corrisposta l'indennità sostitutiva in L. 250 giornaliere.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Il trattamento concordato non comporta delle diminuzioni a quello individuale più favorevole eventualmente concordato con il lavoratore.

DECORRENZA E DURATA

Le condizioni come sopra stabilite hanno vigore dall'inizio alla fine dell'attività stagionale dei frantoi e valgono soltanto per la campagna 1959-1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA FRANTOI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1959 il giorno 1° del mese di ottobre in Grosseto tra l'Associazione degli industriali della provincia di Grosseto Gruppo esercenti frantoi per conto terzi, rappresentata dal sig. *Renzetti Donato,* assistito dall'avv. *Alfredo Friuli,* Direttore dell'Associazione degli industriali e dal dott. *Giorgio Capecchi* per l'Associazione medesima;

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L) di Grosseto, rappresentata dal sig. *Umberto Chelini*;

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) di Grosseto, rappresentata dal sig. *Folco Magagnini,* assistito dal sig. *Lombardi*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.) di Grosseto, rappresentata dal sig. *Guido Conti*;

è stato stipulato il seguente contratto di lavoro per i dipendenti da frantoi oleari a carattere industriale della provincia di Grosseto.

Art. 1.

CATEGORIA E RETRIBUZIONI

Capo frantoiano per frantoi con più di una macina	L.	171,12	orarie
Capo frantoiano per frantoi con una sola macina	»	167,62	»
Frantoiano oltre i 20 anni	»	151,72	»
Aiuto frantoiano dai 18 ai 20 anni	»	142,85	»
Aiuto frantoiano dai 16 ai 18 anni	»	123 —	»
Donne superiori ai 20 anni	»	120,80	»
Donne dai 18 ai 20 anni	»	110,70	»
Donne dai 16 ai 18 anni	»	101,14	»
Ragazzi di ambo i sessi inferiori ai 16 anni	»	78,88	»

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro ai sensi di legge non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i quattro mesi dal novembre a febbraio e le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali negli altri mesi.

Art. 3.

Le suddette tariffe sono comprensive delle quote previste dagli accordi di rivalutazione salariale; conglobamento e della indennità di contingenza in vigore, nonchè delle seguenti indennità accessorie al salario:

1) ferie; 2) gratifica natalizia; 3) festività nazionali ed infrasettimanali; 4) indennità di licenziamento, ecc.

Saranno a carico del datore di lavoro: 1) assegni familiari; 2) indennità di caropane; 3) assicurazioni sociali, mutualistiche ed infortunistiche.

Art. 4.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.

Le ore straordinarie di lavoro, cioè quelle oltre l'orario normale stabilito dall'art. 2, saranno retribuite con la maggiorazione del 20 % sulla paga di cui all'articolo 1.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi saranno compensate con una maggiorazione del 25 % e le ore di lavoro straordinarie compiute nei giorni festivi saranno retribuite con una maggiorazione del 40 % sulla paga di cui all'art. 1.

Art. 5.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al contratto 27 aprile 1937.

Art. 6.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha valore per la campagna olearia 1959-1960 ed entrerà in vigore all'inizio della campagna stessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 1958, addì 27 del mese di ottobre, in Potenza, nella sede dell'Associazione degli Industriali, si sono riuniti: sig. *Galella Giovanni*, dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI; sig. *Logiudice Antonio*, per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO: sig. *Blasi Michele*, per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.): sig. *Pietragalla Emanuele*, per l'UNIONE SINDACALE DEL LAVORO (U.I.L.).

per l'aggiornamento della tabella dei minimi salariali dovuti agli operai addetti ai frantoi oleari per la campagna 1958-1959.

Tenuti presenti le variazioni della indennità di contingenza verificatesi nel periodo ottobre 1957-ottobre 1958 si è stabilita, come appresso, la misura dei nuovi minimi salariali:

Capo frantoio: L. 1.115 con vitto — L. 1.315 senza vitto;

Frantoiani: L. 1.015 con vitto — L. 1.215 senza vitto;

Operai ausiliari: L. 935 con vitto — L. 1.135 senza vitto;

Operai ausiliari fino a 18 anni: L. 665 con vitto — L. 865 senza vitto.

La corresponsione del vitto è obbligatoria nei Comuni ove esiste tale consuetudine e la valutazione di esso in L. 200 deve intendersi per vittuazione completa (due pasti, colazione ed un litro di vino).

Tale valutazione è fatta con criterio convenzionale e forfettario indipendentemente dal reale costo del vitto stesso.

I salari di cui sopra sono da corrispondersi per giornate di lavoro di dieci ore e sono comprensivi della paga conglobata, contingenza, indennità caropane, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e di qualsiasi altra indennità.

Le predette tariffe decorrono dall'inizio della corrente campagna olearia e si applicano per l'intera sua durata.

Sono salve le condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 NOVEMBRE 1957, PER GLI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 30 novembre 1957

tra

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria, agli effetti del presente contratto, rappresentata dal suo Direttore comm. rag. *Armando Priolo*

e

l'Unione Provinciale della C.S.I.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Antonio Casue*;

la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria della C.G.I.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Antonio Carrera*;

l'Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria della C.I.S.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal dott. *Antonio La Ficara*;

si è proceduto alla ricognizione ed aggiornamento del Contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai frantoi oleari industriali stipulato il 18 ottobre 1955, da valere nella provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

SALARI

Il trattamento salariale minimo da praticare a tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Reggio Calabria è fissato come segue:

		Al giorno
Capo frantoiano	L.	1.100
Frantoiano	»	980
Manovale superiore ai 20 anni	»	860
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	790
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	725
Manovale inferiore ai 16 anni	»	600
Donne superiori ai 20 anni	»	735
Donne inferiori ai 20 anni	»	615

Oltre al salario di cui sopra ai lavoratori compete la somministrazione gratuita del vitto ed in mancanza sarà corrisposta loro una indennità di L. 300 al giorno.

Per i frantoi a trazione animale i salari e la indennità suddetta saranno ridotti del 10 %

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

I salari di cui sopra sono riferiti ad una prestazione normale che non potrà eccedere le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di cui all'articolo precedente. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino. Non si intendono come notturne o festive le ore compiute in turni regolari e periodici. Le percentuali per ore straordinarie, notturne e festive non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono determinate come segue:

per lavoro straordinario	25 %
per lavoro notturno	40 %
per lavoro festivo	40 %

Il lavoro straordinario non può avere carattere continuativo e permanente.

Art. 4.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per le ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, dato il carattere stagionale della lavorazione, le parti convengono di concretare una maggiorazione del 18 % sul salario di fatto corrisposto ai lavoratori dipendenti, come indennità sostitutiva degli istituti suddetti. Nella percentuale di cui sopra è comprensiva anche l'indennità sostitutiva del preavviso e quella di licenziamento.

Art. 5.

PAGAMENTO IN NATURA

Qualora le parti, di comune accordo, stabilissero il pagamento del salario in natura mediante prelevamento di una quota di olio, questa dovrà essere fissata in misura tale da garantire al lavoratore il salario minimo di cui all'art. 1, maggiorato del 15 %.

Art. 6.

LAVORATORI FORESTIERI

Ai lavoratori di altre Provincie che si trasferiscono regolarmente nella nostra, a richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a garantire un periodo minimo di lavoro di 30 giorni ed agli stessi sarà corrisposta la retribuzione di cui all'art. 1 maggiorata del 20 %.

Ai lavoratori suddetti saranno rimborsate le spese di andata e ritorno con i mezzi ordinari e sarà fornito gratuitamente un alloggio igienico ed abitabile.

Art. 7

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore acquisite da ciascun lavoratore presso lo stesso datore di lavoro resteranno invariate.

Art. 8.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Nel caso di controversie per l'applicazione del presente accordo, l'azione davanti all'autorità giudiziaria è improcedibile, qualora non sia stato sperimentato il tentativo di bonario componimento della controversia per il tramite delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Data la caratteristica della prestazione, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso, con le formalità di legge, al proprio datore di lavoro.

Resta fermo, comunque, il disposto dell'art 2113 Codice Civile.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo è valido per la campagna olearia 1957-58 e conserverà la sua efficacia anche per quella futura e così di seguito, qualora non disdettato entro il mese di agosto di ciascun anno nei modi e nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DA FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Il giorno 30 gennaio millenovecentocinquantasette, in Taranto, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, alla presenza del dott. *Mario Fago,* Capo Servizio dei Rapporti Lavoro dell'U.P.L.M.O., si sono riuniti i signori:

rag. *Costantino De Mitri,* Capo ufficio sindacale della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANI Taranto; signor *Antonio Dell'Aglio,* Segretario sindacale UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L.; sig. *Antonio Pala,* rappresentante FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE per esaminare la possibilità di stipulare il contratto salariale da valere per la campagna olearia 1956-57 e 1957-58 per i dipendenti da frantoi oleari industriali.

Dopo ampia discussione, si è convenuto quanto segue:

1) L'orario normale di lavoro viene fissato in 10 ore giornaliere.

2) Le tariffe, comprensive di ogni e qualsiasi indennità, da corrispondersi per le campagne olearie 1956-1957 e 1957-1958 ai prestatori d'opera addetti alla frangitura delle olive restano fissate come segue:

a) Capo frantoiano	L.	1.100
b) Sottocapo frantoiano	»	975
c) Frantoiano	»	925

3) Oltre le suddette tariffe salariali giornaliere, gli addetti alla lavorazione di che trattasi hanno diritto alla corresponsione degli assegni familiari nella stessa misura e con le stesse modalità fissate per i lavoratori dell'industria.

4) Laddove ai lavoratori per consuetudine venga somministrato il vitto in ragione di: due minestre, un chilogrammo di pane ed un litro di vino al giorno, tale somministrazione verrà mantenuta.

Ove il vitto spetti e non venga somministrato, il lavoratore percepirà — in via sostitutiva — la somma di L. 300 per ogni giorno di effettivo lavoro.

5) Le parti convengono di sancire la possibilità di effettuazione del lavoro straordinario nella misura di non più di 12 ore settimanali, salvo i diversi limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà considerato « straordinario » e come tale retribuito con la maggiorazione del 15 %.

Il lavoro notturno, considerato come tale quello compiuto oltre le ore 22 e sino alle ore 6 del mattino, sarà compensato con la maggiorazione del 15 % semprechè non venga eseguito a turno. In questo ultimo caso non spetterà maggiorazione alcuna.

Vengono riconosciute anche le seguenti maggiorazioni sulla paga di cui al punto 2°):

per lavoro straordinario festivo (oltre la 10ª ora)	30 %
per lavoro festivo	25 %
per lavoro straordinario notturno	25 %
per lavoro straordinario notturno festivo	35 %

Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili fra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

6) Per il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nei giorni festivi si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

7) L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite lo Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

8) Ai lavoratori forestieri verrà rimborsato uno dei viaggi (andata o ritorno).

9) Il presente contratto ha validità sino al 15 settembre 1958 si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti entro il 15 giugno con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10) Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 NOVEMBRE 1957 PER I DIPENDENTI DA FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno 2 del mese di novembre, presso la sede dell'Unione Industriali, in via Delfico, 56,

tra

il rappresentante provinciale della categoria frantoiani della provincia di Teramo, ing. *Francesco Catucci*, il cav. *Alfredo Di Francesco*, assistiti dal geom. *Eugenio Mirelli*, Direttore dell'Unione Industriali e dal signor *Giuseppe Bellabona* dell'Ufficio Amministrazione dell'Unione stessa

e

l'Unione Provinciale Sindacale di Teramo C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Iozzi Alfredo* ed in sede separata con il rappresentante della Organizzazione dei Lavoratori C.I.S.N.A.L., sig. *Attanasio Antonio*, si è stipulato il presente Accordo salariale per i dipendenti da Frantoi oleari della provincia di Teramo da valere per la campagna 1957-58.

Art 1.

MINIMI SALARIALI

I salari minimi giornalieri, comprensivi di tutte le indennità accessorie (salario conglobato, contingenza, caro-pane, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità licenziamento, ecc.) da corrispondere al personale dipendente ed assunto per la campagna olearia 1957-58 sono i seguenti:

Capo frantoiano	L.	1.400
Frantoiano	»	1.250
Manovale	»	1.150
Donne in genere e ragazzi sino ai 18 anni	»	825

Dette retribuzioni si riferiscono, dato il carattere stagionale dell'attività, e le relative consuetudini alla giornata di 10 ore (orario di lavoro approvato con regio decreto 1° settembre 1923, n. 1957).

Lo stesso salario sarà corrisposto anche se l'operaio, per ragioni indipendenti della propria volontà, eseguisse un lavoro non inferiore alle 8 ore anzichè di 10 ore. Per il lavoro a cottimo, valgono le norme stabilite dagli accordi interconfederali vigenti e successive modifiche.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 10 ore giornaliere e verrà compensato nel modo seguente

Capo frantoiano	L.	160	all'ora
Frantoiano	»	150	»
Manovale	»	135	»
Donne in genere e ragazzi sino ai 18 anni	»	90	»

Art. 3.

COMPENSO IN NATURA

Qualora il salario venisse corrisposto interamente o parzialmente in natura, l'olio fornito sarà conteggiato al prezzo locale corrente di mercato, ridotto del 10 %.

Art. 4.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà valore per tutta la campagna olearia 1957-58 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte delle parti data entro il 30 settembre.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1799.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Pisa,

— l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, per la sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 1 luglio 1947, per l'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, per la corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane,

tutti stipulati tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione dell'Artigianato, la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Associazione Provinciale degli Artigiani Libera e Indipendente e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. la Camera Sindacale U.I.L.;

Visto, per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica, stipulato tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa:

— l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, relativo alla sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 1 luglio 1947 relativo all'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane:

— per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.

I minimi di trattamento economico e normativi così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 16. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1946 PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 23 dicembre 1946 in Pisa presso la sede dell Associazione dell'Artigianato della provincia di Pisa

tra

la stessa, rappresentata dal suo Presidente sig. *Giuseppe Salvini*, assistito dal Segretario dott. *Claudio Marchi*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Pisa rappresentata dal suo Segretario dott. *Renato Bulleri*;

presa in esame la situazione salariale dei dipendenti da Aziende artigiane della provincia di Pisa e considerato che occorre procedere ad una sistemazione uniforme dei salari attualmente in vigore, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La varie attività artigiane verranno raggruppate nelle seguenti categorie:

a) ferro, decoratori, edili, pavimentatori, elettricisti e radio, ceramica, marmo e pietra, grafici, impianti sanitari, rilegatori

b) legno, verniciatori, lavorazione cuoio, orafi, argentieri, orologiai, idraulici

c) calzolerie, tessitura, ricamo, maglierie, strumenti musicali.

d) lavanderie, tintorie, modisterie, cappellerie, stagnini, maniscalchi, tappezzieri, materassi, artigianato rurale, giardinieri, mista, mestieri varii.

Art. 2.

Le paghe basi orarie per le categorie di cui sopra sono le seguenti:

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
	Lire			
Operai specializzati	30	26	25	24
Operai qualificati	27	24	22	21
Operai comuni	25	22	21	20
Manovali comuni	23	20	19	18
Uomini dai 18–20 anni	21,50	18,50	18	17
Uomini sotto i 18 anni	16,50	14,50	14	13
Donne di 1ª categoria	19	17	15	14,50
Donne di 2ª categoria	17	15,50	14,50	14
Donne di 3ª categoria	16	15	13	12,50
Donne sotto i 18 anni	12	10,50	10	9,50

Art. 3.

In aggiunta alle paghe basi di cui sopra le Aziende corrisponderanno ai propri dipendenti una indennità di contingenza nelle misure fissate dalla Commissione paritetica Provinciale, secondo il criterio della scala mobile. Le parti si dànno atto che a partire dall'anno prossimo un rappresentante dell'Associazione dell'Artigianato ed un rappresentante dei lavoratori entreranno a far parte della Commissione predetta.

Art. 4.

L'eccedenza tra la retribuzione in atto alla data del 30 settembre 1946 e quella risultante dall'applicazione del presente accordo, costituirà un terzo elemento che in caso di variazioni in aumento della contingenza verrà assorbito per una quota pari al 10% di detto aumento quando il terzo elemento non superi le L. 50, al 15 per cento se compreso fra le L. 50 e le 75, al 20% se compreso fra le L. 75 e le L. 100, al 30% se superiore alle L. 100.

Art. 5.

I minimi di paga base di cui all'art. 2 del presente accordo valgono per la prima zona in cui sono compresi i Comuni di Pisa, Pontedera e Volterra. Per la seconda zona (Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) verrà operata una riduzione del 4%; per la terza zona (Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) verrà operata una riduzione dell'8 per cento.

Art. 6.

Le aziende artigiane corrisponderanno ai propri dipendenti a titolo di gratifica natalizia 1946 le somme seguenti:

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
	Lire			
Operaio specializzato	9.000	8.500	8.000	7.500
Operaia qualificato	8.400	8.000	7.500	7.000
Operaio comune	8.000	7.700	7.200	6.700
Manovale comune	7.700	7.400	7.000	6.500
Uomini fra i 18–20 anni	7.300	7.000	6.500	6.000
Uomini sotto i 18 anni	5.500	5.400	5.300	5.200
Donne di 1ª categoria	6.500	6.000	5.800	5.500
Donne di 2ª categoria	6.100	5.800	5.500	5.300
Donne di 3ª categoria	5.600	5.400	5.300	5.200
Donne sotto i 18 anni	4.000	3.900	3.800	3.700

Dette somme si intendono riferite agli operai aventi un anno di anzianità compiuta presso la Ditta da cui dipendono: ai lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 1946 che abbiano meno di un anno di anzianità verranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestati presso l'Azienda.

Ai lavoratori licenziati nel corso dell'anno 1947 verranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 7.

Il presente accordo non si applica alle botteghe di parrucchiere ed ai mobilifici artigiani di Cascina.

Art. 8.

Il presente accordo entra in vigore col 1° ottobre 1946.

Art. 9.

Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa dell'accordo da stipulare fra la Confederazione Generale dell'Artigianato Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 10.

Il presente accordo verrà depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1947 PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO SALARIALE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 1° luglio 1947 in Pisa, presso la Sede dell'Associazione dell'Artigianato della provincia di Pisa

tra

la stessa rappresentata dal suo Presidente sig. *Giuseppe Salvini*, assistito dal Segretario dott. *Claudio Marchi*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Pisa, rappresentata dal suo segretario dott. *Renato Bulleri*.

considerato come a seguito delle variazioni salariali intervenute nei settori economici affini all'artigianato si renda necessario provvedere ad una revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane,

considerato altresì come si renda opportuno regolare alcuni aspetti dei rapporti di lavoro in parola in mancanza di apposite norme a carattere nazionale,

visto il precedente accordo stipulato fra le parti in data 23 dicembre 1946,

si è convenuto quanto appresso

Art. 1.

Le categorie di mestieri di cui all'art. 1 dell'accordo suddetto subiranno le seguenti variazioni:

il legno	passa dalla cat. *B*)	alla cat. *A*)
la tessitura	» » » *C*)	» *B*)
le maglierie	» » » *C*)	» » *B*)
i maniscalchi	» » » *D*)	» » *C*)

Art. 2.

Le paghe basi orarie per le categorie di cui all'art. 1 del citato accordo 23 dicembre 1946 con le variazioni di cui all'articolo precedente sono le segueni:

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
	Lire			
Operai specializzati	45 —	41,50	40,50	39,50
Operai qualificati	41 —	37,50	36,50	35,50
Operai comuni	39 —	36 —	35 —	34 —
Manovali comuni	36 —	33 —	32 —	1 —
omini dai 18-20 anni	33 —	30 —	29,50	28,50
omini dai 16-18 anni	25,50	23,50	23 —	22 —
omini sotto i 16 anni	23 —	21 —	20,50	19,50
onne di 1ª categoria	28 —	26 —	24 —	23,50
onne di 2ª categoria	26 —	24,50	23,50	23 —
onne di 3ª categoria	25 —	24 —	22 —	21,50
Donne fra 16-18 anni	20 —	18 —	17,50	17 —
Donne sotto i 16 anni	18,50	17 —	16,50	16 —

Art. 3.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1947 le quote mensili di gratifica natalizia 1947 si otterranno dividendo per dodicesimi gli importi di cui all'art. 6 del citato contratto 23 dicembre 1946, proporzionandoli però alla retribuzione in atto al momento dell'eventuale licenziamento o dimissione del dipendente.

Art. 4.

Il periodo feriale annuo viene elevato con decorrenza dal 1° gennaio 1947 a 10 giornate lavorative.

Art. 5.

Le ore di lavoro straordinarie verranno compensate con le maggiorazioni seguenti da applicarsi sulle paghe basi

Ore di lavoro eccedenti le 8 giornaliere	diurne	25%
	notturne	50%
Ore di lavoro compiute in giorni festivi		50%

Per ogni ora di lavoro straordinario alle paghe basi maggiorate come sopra verrà aggiunto un ottavo della indennità di contingenza.

Art. 6.

L'indennità di licenziamento in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad opera delle Aziende verrà calcolata con le norme seguenti:

— per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1945: 2 giornate della sola paga base per ogni anno compiuto di anzianità presso l'Azienda;

— per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1946: 4 giornate della retribuzione globale in atto al momento del licenziamento per ogni anno di anzianità compiuto presso l'Azienda.

Art. 7.

L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa resta fissato in 10 ore giornaliere. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 37%.

Art 8.

Le festività di Pasqua, Ferragosto e Natale, in considerazione della loro particolare solennità, verranno retribuite con il normale salario, come se vi fosse stato prestazione di lavoro.

Art 9.

Allo scopo di ridare alle Aziende Artigiane la loro funzione di scuole per i giovani e di favorire l'afflusso di questi ultimi all'apprendimento di un mestiere, si conviene che la eventuale retribuzione spettante ai giovani assunti in età inferiore ai 18 anni in qualità di apprendisti, presso ditte artigiane verrà concordata fra i datori di lavoro ed i genitori dell'interessato. In caso di divergenza tra le parti l'applicazione del presente articolo nel caso particolare verrà concordata tra l'Associazione dell'Artigianato della Provincia di Pisa e la Camera Confederale del Lavoro. Le parti si dànno atto che le retribuzioni fissate per i minori di anni 18 all'articolo 2 del presente accordo, valgono soltanto per i giovani non assunti con la qualifica di apprendisti.

Art. 10.

Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa di quello che verrà stipulato tra la Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 11

Il presente accordo entra in vigore con il 1° luglio 1947

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 DICEMBRE 1947 PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA AI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 1° dicembre 1947 in Pisa presso la Sede della Associazione dell'Artigianato della provincia di Pisa,

tra

la stessa, rappresentata dal suo Presidente sig. *Giuseppe Salvini*, assistito dal Segretario, dott. *Claudio Marchi*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Salvadorini Glauco*;

considerato che nella imminenza delle feste natalizie occorre stabilire le norme alle quali le Aziende Artigiane dovranno attenersi per liquidare la gratifica natalizia ai propri dipendenti, si è convenuto quanto appresso:

1) Le Aziende Artigiane della provincia di Pisa sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti in occasione del Natale 1947 una gratifica natalizia nella misura di 18 giornate della paga globale percepita nel mese di dicembre (paga base, contingenza, indennità di caropane).

2) L'ammontare come sopra risultante verrà liquidato in due rate, una entro il 25 dicembre 1947 e l'altra entro il 31 gennaio 1948.

3) Nel caso di risoluzioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1948 le quote mensili di gratifica natalizia verranno calcolate in base a 12 ore di paga, calcolata come all'art. 1° suddetto.

4) Il presente accordo non si applica ai dipendenti dalle botteghe di Parrucchiere ed alle Aziende esercenti la molitura per conto terzi.

5) Il presente accordo entra in vigore con il 1° dicembre 1947

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1956 PER LA RIVALUTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 13 luglio 1956, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Pisa, con l'intervento del sig. *Greco Giuseppe*, funzionario dell'Ufficio medesimo,

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO della provincia di Pisa nella persona del suo Presidente, comm. *Giuseppe Salvini*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO di Pisa nella persona del Presidente, sig. *Bonsignori Silvestro*, e del Segretario sig. *Mammini Renato*;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI LIBERA E INDIPENDENTE di Pisa, nella persona del suo Presidente, sig. *Morelli Giulio*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Pisa, nella persona del Segretario Sindacale dell'Unione, sig. *Aldo Grazio*,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pisa, nella persona del Segretario Responsabile sig. *Puccini Luigi*, e del responsabile ufficio vertenze e contratti, sig. *Renzo Cini*,

la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Pisa nella persona del Segretario Responsabile sig. *Della Croce* dott. *Luigi*,

Viste le richieste avanzate dalle organizzazioni dei lavoratori, è stato stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Pisa, esclusi i dipendenti da botteghe di barbiere e parrucchiere.

Art. 1

Il rapporto di lavoro degli operai dipendenti da aziende artigiane rimane regolato dagli accordi provinciali stipulati il 23 dicembre 1946 ed il 1° luglio 1947

Art. 2.

Le misure giornaliere dell'indennità di contingenza stabilite dallo apposito accordo provinciale 1 agosto 1951 con decorrenza 1° agosto 1956, vengono così elevate:

	Uomini	*Donne*
oltre 20 anni	801 —	688 —
da 18-20 anni	761 —	559 —
da 16-18 anni	607 —	503 —
inferiore 16 anni	409 —	405 —

Art. 3.

A seguito della promulgazione della legge 31 marzo 1954, n. 90, l'art. 8 dell'accordo provinciale 1° luglio 1947 è sostituito dal seguente:
« sono considerate ricorrenze festive, agli effetti del particolare trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 i seguenti giorni:

1) 2 giugno, festa nazionale;
2) Capo d'Anno;
3) Epifania;
4) S. Giuseppe;
5) 25 aprile, anniversario della liberazione;
6) lunedì dopo Pasqua;
7) Ascensione;
8) Corpus Domini;
9) 1° maggio, festa del lavoro;
10) SS. Apostoli Pietro e Paolo
11) Assunzione della B. V. Maria;
12) Ognissanti;
13) 4 novembre, giorno dell'unità nazionale
14) Immacolata Concezione;
15) Natale;
16) 26 dicembre.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1957
PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA FABBRICHE ARTIGIANE DI TERRAGLIA E CERAMICA DEL COMUNE DI VICOPISANO

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO della provincia di Pisa rappresentata dal suo Presidente comm. *Giuseppe Salvini*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pisa rappresentata dal sig. *Giuseppe Puccini* e dal sig. *Bendinelli Virgilio*

si conviene quanto segue:

1) Gli accordi 3 gennaio e 23 aprile 1947 stipulati tra l'Unione Fabbricanti Stoviglie e la Camera Confederale del Lavoro di Pisa cessano di avere vigore con il 31 dicembre 1956.

2) Dal 1° gennaio 1957 ai lavoratori dipendenti dalle aziende fabbricanti di prodotti in terraglia e ceramica della zona di Vicopisano verranno corrisposti i seguenti trattamenti economici orari comprensivi della paga base e della indennità di contingenza spettante ai dipendenti di aziende artigiane della provincia alla data di entrata in vigore del presente accordo:

Uomini	L. 138,65
Donne	» 93,25

3) Le eventuali variazioni della indennità di contingenza che si verificassero per il settore dell'artigianato nella provincia verranno automaticamente applicate;

4) Il trattamento economico spettante ai lavoratori per tutti gli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione di quelli per indennità di licenziamento e preavviso, viene assolto mediante la maggiorazione del 19,50% da applicare sul trattamento economico globale indicato ai punti 2) e 3) del presente accordo;

5) Il presente accordo decorre dall'1 gennaio 1957 ed ha la durata di un anno: esso verrà pertanto a scadere con il 31 dicembre 1957 Inoltre si intenderà automaticamente decaduto anche prima di tale data ove venga stipulato su scala provinciale un nuovo contratto di lavoro normativo e salariale per i dipendenti da aziende artigiane del settore della ceramica in genere per la provincia di Pisa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 6 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;

Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi, richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato;

Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 1. VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO

In Milano,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROPRIETARI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO, rappresentata dal Presidente marchese *Mario Incisa della Rocchetta*, dal Vice presidente dott. *Aldo Ricchi*, dal Consigliere comm. *Dino Cozzi*, e dai signori: ing. *Brizzolari*, comm. *Pontecorboli* assistiti dal dott. *Mario Gervasio*

e

l'ASSOCIAZIONE ALLENATORI ALTA ITALIA, rappresentata dai signori: *Giacomo Evans* e *Gianluigi Gervasini*;

l'ASSOCIAZIONE ALLENATORI CENTRO-SUD, rappresentata dal dott. *Cesare Calucci*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DELL'IPPICA, rappresentato dal suo Segretario nazionale dott. *Gino Polidori*, dal Vice segretario *Ernesto Mercuri* e dal signor *Silvio Carnevali* con l'assistenza dei signori: *Erminio Ferrucci*, *Silvano Vaselli*, *Arduino Acerbi* e *Mario Carangio*;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli artieri dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Art. 1

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità delle norme di legge in materia di avviamento al lavoro.

Art. 2.

ASSUNZIONE DEI RAGAZZI

L'ammissione al lavoro ed il lavoro dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 3.

DOCUMENTI DI LAVORO

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documento equivalente;

b) libretto di lavoro;

c) tessere e libretti di assicurazione, ove ne sia già in possesso;

d) stato di famiglia, se capo famiglia.

Al lavoratore potrà essere inoltre richiesto il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali cambiamenti.

Art. 4.

VISITA MEDICA

Anche prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione dei lavoratori è subordinata ad un periodo di prova di giorni 6 che potrà prolungarsi, d'accordo tra le parti, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè indennità.

Durante tale periodo, il salario non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, comunque avvenuto, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intend[e] confermato in servizio ai termini e per gli effetti del presente contratto, con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 6.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Caporale di scuderia: per caporale di scuderia s[i] intende il lavoratore al quale sia stata conferita l[a] patente di caporale dai competenti organi tecnici, ch[e]

abbia almeno tre artieri alle sue dipendenze, che abbia conoscenza e pratica di tutti i lavori inerenti le scuderie ed al quale siano affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia.

Artiere: si considerano artieri tutti gli altri lavoratori non compresi nella precedente qualifica.

Art. 7.

APPRENDISTATO

Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano superato il 14° anno di età e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 19 gennaio 1955, numero 25, per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avrà la durata di un mese; scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, la anzianità di servizio dell'apprendista decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e del relativo regolamento.

Art. 8.

ASSEGNAZIONE DEL LAVORO

Per garanzia di prestazione scrupolosa si ritiene venga normalmente impiegato un artiere ogni due cavalli, salvo diverse disposizioni di scuderia.

Art. 9.

MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI

In relazione alle esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria categoria, purchè ciò non implichi alcun danno economico nè alcun sostanziale mutamento della sua posizione.

Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della categoria superiore, a partire dal secondo giorno.

Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nella nuova categoria salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, permessi, pur rimanendo fermo il diritto di cui al comma precedente, per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di categoria.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

Per i caporali e gli artieri ippici, la durata normale di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salve le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.

L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non può superare le 60 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere; la 9ª e la 10ª ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 50 %, fermo restando la misura giornaliera di tutti gli altri elementi della retribuzione.

Art. 11.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale. Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione all'inizio di ciascuna settimana e comunicati agli interessati.

Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 12.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1° maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unità nazionale: 4 novembre;

c) Capo d'anno: 1° gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Pasqua: mobile;
Lunedì di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1° novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;

d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede la scuderia.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti *b)* e *c)* si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia: uguale norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del Santo Patrono di cui alla lettera *d)*.

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 10.

Tenuto conto della particolare caratteristica del settore, si considera lavoro notturno quello effettuato tra le ore 20 e le 4, nel periodo estivo (1° maggio-31 ottobre) e tra le ore 19 e le 6, nel periodo invernale (1° novembre-30 aprile); straordinario notturno quello compiuto in tali ore in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell'art. 12 e nel giorno di riposo settimanale; straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito con le maggiorazioni appresso stabilite, da applicarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro notturno	15 %
lavoro straordinario notturno	50 %
lavoro festivo	50 %
lavoro straordinario festivo	50 %

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 14.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta ai lavoratori considerati in servizio una gratifica natalizia ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Art. 15.

ACCOMPAGNAMENTO CAVALLI

Agli artieri che conducono cavalli in pista o siano comandati in pista per lo svolgimento delle corse, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 600 (seicento) se tale accompagnamento avverrà nelle corse serali e di L. 400 (quattrocento) quando si tratta di corse diurne.

Il caporale di scuderia avrà diritto invece a L. 900 (novecento) per le corse serali ed a L. 600 (seicento) per quelle diurne.

Le suddette indennità assorbono e sostituiscono ogni competenza spettante ai lavoratori in conseguenza della protrazione dell'orario normale di lavoro.

Art. 16.

ADDESTRAMENTO IN SALTO

Il lavoratore che addestri o che compia a cavallo percorsi ad ostacoli ha diritto nelle giornate nelle quali svolge tali mansioni ad una indennità giornaliera di L. 700, oltre la normale retribuzione.

Art. 17.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento delle retribuzioni potrà essere effettuato settimanalmente o quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini locali, mediante l'apposita busta o prospetti equivalenti.

Quando la retribuzione viene effettuata per periodi superiori alla settimana, l'azienda concederà congrui acconti sulla retribuzione maturata.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 18.

FERIE

Il lavoratore con una anzianità di servizio prestato di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di:

a) per gli artieri, giorni 13;

b) per i caporali di scuderia, giorni 15.

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo l'esigenza del lavoro, tenendo possibilmente conto del desiderio manifestato dal lavoratore.

In caso di licenziamento o di dimissioni, qualora il lavoratore non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

La concessione delle ferie non può aver luogo in località diversa da quella ove ha sede la scuderia.

Art. 19.

SERVIZIO MILITARE

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di leva, è disciplinato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio ai soli effetti dell'art. 30 sull'indennità di licenziamento, semprechè il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva, per tutta la durata del servizio, il diritto al posto: detto periodo sarà considerato utile come anzianità di servizio ai soli effetti dell'articolo 30 sull'indennità di licenziamento.

Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dell'azienda entro 15 giorni dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.

Art. 20.

TRASFERTE

Al personale inviato temporaneamente in località diversa da quella ove ha sede la scuderia, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità di trasferta giornaliera commisurata a lire 1250 se la trasferta non supera i 10 giorni; nel caso invece che la trasferta sia superiore ai 10 giorni, la indennità da corrispondersi a tale titolo sarà di lire 800.

A tutti i lavoratori in trasferta spetterà l'alloggio, come d'uso, e cioè nei locali predisposti dalle Società di corse.

L'accompagnamento in treno o in vanz dei cavalli sarà compensato con una indennità di viaggio, in aggiunta all'indennità di trasferta, fissata come segue:

a) L. 600 se il viaggio risulta inferiore alle 12 ore;

b) L. 1100 se il viaggio risulta inferiore alle 12 ore ma si svolge in tutto o in parte in ore notturne;

c) L. 1100 se il viaggio supera le 12 ore;

d) L. 1650 se il viaggio supera le 12 ore e si svolge in tutto o in parte in ore notturne.

Si intendono ore notturne, a tali effetti quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Le suddette indennità assorbono e sostituiscono ogni competenza spettante ai lavoratori in conseguenza della eventuale protrazione dell'orario normale di lavoro, ed il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera per tutto quanto possa occorrere durante il viaggio.

Art. 21.

MALATTIA ED INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore alla Direzione dell'azienda il giorno immediatamente successivo a quello dell'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Il lavoratore dovrà far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dell'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.

L'azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione dovuta a malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, senza interruzione dell'anzianità, per un periodo di:

4 mesi per anzianità di servizio non superiore ai 5 anni compiuti;

5 mesi per anzianità di servizio superiore a 5 ma non oltre i 10 anni compiuti;

6 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei lavoratori ammalati, per i periodi di conservazione del posto più sopra indicati — fermo restando la non retribuzione nei primi tre giorni di assenza — si fa rimando a quanto al riguardo fissato dalle parti attraverso speciali Casse integrazione malattia.

Ove dette Casse integrazione malattia non fossero istituite o i datori di lavoro non vi facessero parte, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione intera per la prima metà dei periodi sopra indicati e la retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi.

Dalla retribuzione corrisposta nella misura suddetta verrà comunque dedotto quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, previdenziali e assistenziali in conseguenza di disposizioni di legge.

Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di otto mesi.

Trascorsi i termini di cui sopra, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennità di preavviso e di licenziamento. In difetto di ciò, il lavoratore potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità, semprechè sia constatata la sua incapacità alla prosecuzione del lavoro.

Qualora non si verifichino nessuno dei due casi sopra indicati, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'indennità ai soli effetti dell'indennità di licenziamento.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Art. 22.

PERMESSI

Al lavoratore che per giustificati motivi ne facesse richiesta, potranno essere concessi brevi permessi non retribuiti.

Su richiesta del lavoratore, potranno anche essere concessi brevi permessi da computarsi in conto dell'annuale periodo di ferie.

Art. 23.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata, potrà essere punita con una multa non superiore al 35 % di quanto il lavoratore avrebbe percepito durante l'assenza. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.

Art. 24.

UTENSILI E MATERIALE

Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.

Ogni lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili.

Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine della Direzione venisse fatta sugli oggetti affidatigli.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato: qualora non lo restituisca, tutto od in parte, l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.

Art. 25.

NORME DI DISCIPLINA INTERNA

Ogni lavoratore è alle dipendenze del suo superiore diretto e nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Durante il lavoro, nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore diretto.

Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nè trattenersi nelle scuderie senza il permesso della Direzione.

Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare nè trattenersi nelle scuderie in ore fuori del suo servizio.

Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 26.

NORME AZIENDALI

Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, semprechè non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e che rientrano pertanto nella normale attribuzione dei diritti del datore di lavoro.

Art. 27

DIVIETI

E' proibito, nella scuderia, l'introduzione di bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. E' assolutamente proibito all'artiere di fumare durante il servizio.

E' altresì proibito all'artiere di prestare la propria opera presso altre scuderie diverse da quella in cui è assunto.

Art. 28.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

1) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;

2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;

3) licenziamento senza preavviso;

4) licenziamento senza preavviso nè indennità.

L'importo delle multe dovrà essere versato a fondi assistenziali e previdenziali.

Art. 29.

MANCANZE E PUNIZIONI

La punizione di cui al punto 1) del precedente articolo, sarà inflitta al lavoratore che:

a) abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;

b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;

d) per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna o non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità dello stato degli animali;

e) sia trovato addormentato;

f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

g) fumi durante il lavoro o introduca bevande alcooliche nella scuderia;

h) dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;

i) arrechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto alla scuderia;

l) trasgredisca in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva — a giudizio del datore di lavoro — potrà essere inflitta al lavoratore la punizione di cui al punto 2) del precedente articolo.

Il licenziamento senza preavviso, di cui al punto 3) del precedente articolo, potrà avvenire in caso di:

a) grave insubordinazione verso i superiori;

b) gravi omissioni e negligenze colpose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici, abuso di fiducia, maltrattamento agli animali;

c) rissa nelle scuderie;

d) assenza dalla scuderia di tre giorni consecutivi, senza giustificato motivo.

e) inosservanza alle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli, sia in piano che in ostacoli:

f) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui ai punti elencati successivamente al primo capoverso del presente articolo.

Il licenziamento senza preavviso nè indennità, di cui al punto 4) del precedente articolo, potrà avvenire in caso di:

a) danneggiamenti volontari del materiale.

b) furto;

d) mancanze che provochino grave nocumento morale o materiale all'azienda od azioni compiute in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro stesso.

Art. 29-*bis*.

PREAVVISO

Il licenziamento del lavoratore non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno con un preavviso di una settimana (48 ore).

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini, dovrà corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe stata corrisposta per il suddetto periodo di preavviso.

Art. 30.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In caso di licenziamento, non per motivi disciplinari, al lavoratore in servizio presso la stessa azienda è dovuta una indennità di licenziamento nella misura di:

16 giorni per ciascun anno di anzianità da 1 e fino a 5 anni compiuti:

18 giorni per ciascun anno di anzianità oltre il **5° anno compiuto.**

Per la liquidazione delle suddette anzianità, le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi arrotondando al mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.

Per l'anzianità maturata prima dell'entrata in vigore del presente contratto valgono le misure d'indennità di licenziamento previste dal precedente contratto di lavoro 15 ottobre 1948.

Ai lavoratori dimissionari, trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio prestato presso la stessa azienda, è dovuta una indennità di anzianità nella misura di 10 giorni per ciascun anno da 1 e fino a 5 compiuti, oltre ai 5 anni compiuti di anzianità, il lavoratore avrà diritto alle sopraelencate aliquote di indennità di licenziamento.

Restano salvi i diritti dei lavoratori dimissionari per giusta causa.

Art. 31.

TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, il lavoratore che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.

Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed all'indennità di anzianità nonchè alle eventuali altre spettanze derivanti dal presente contratto.

Art. 32.

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso.

Art. 33.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.

A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno definite all'esame delle competenti Organizzazioni provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 34.

TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO

La paga minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori è riportata nell'allegato accordo che fa parte integrante a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.

Art. 35.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 6 luglio 1959 con validità di 3 anni da detta data e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non verrà disdetto da una delle parti contraenti almeno due mesi prima dalla data della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959 PER LA DETERMINAZIONE DEI NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Accordo per la determinazione dei nuovi minimi di retribuzione in relazione alla unificazione in una sola voce retributiva della paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità di caropane e dell'indennità di mensa o terzo elemento.

Art. 1.

Ad iniziare dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, i minimi retributivi giornalieri (8 ore) per il personale dipendente dalle scuderie è determinato nelle seguenti misure:

caporale di scuderia	L.	1.678,50
artiere (età superiore ai 20 anni)	»	1.423,50
artiere (dai 18 ai 20 anni)	L.	1.386,50
artiere (dai 16 ai 18 anni)	»	1.061 —
artiere (età inferiore ai 16 anni)	»	795 —

Art. 2.

Per quanto riguarda la misura dell'indennità di contingenza si fa riferimento all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per i lavoratori dell'industria.

Art. 3.

Per i caporali di scuderia e per gli artieri di età compresa tra i 16 anni compiuti ed oltre i 20 anni, ai fini del computo dell'indennità di contingenza, si fa riferimento alle misure determinate per gli operai specializzati.

Per quanto riguarda, invece, gli artieri di età inferiore ai 16 anni, si fa riferimento agli operai qualificati.

Visti il Contratto e l'Allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO

Il giorno 6 luglio 1959, in Milano,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROPRIETARI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO, rappresentata dal Presidente march. *Mario Incisa della Rocchetta*, dal Vice presidente dott. *Aldo Ricchi*, dal Consigliere comm. *Dino Cozzi*, e dai signori: ing. *Brizzolari*, comm. *Pontecorboli*, assistiti dal dott. *Mario Gervasio*

e

l'ASSOCIAZIONE ALLENATORI ALTA ITALIA, rappresentata dai signori: *Giacomo Evans* e *Gianluigi Gervasini*;

l'ASSOCIAZIONE ALLENATORI CENTRO-SUD, rappresentata dal dott. *Cesare Calucci*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DELL'IPPICA, rappresentato dal suo Segretario nazionale dott. *Gino Polidori*, dal Vice segretario *Ernesto Mercuri* e dal signor *Silvio Carnevali* con l'assistenza dei signori: *Erminio Ferrucci, Silvano Vaselli, Arduino Acerbi* e *Mario Carangio;*

è stato stipulato il seguente accordo aggiuntivo al Contratto collettivo di lavoro 6 luglio 1959 da valere per gli artieri dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Art. 1.

Tenuto conto delle particolari attività svolte dai lavoratori della categoria in conseguenza delle quali gli indumenti dei lavoratori stessi sono soggetti ad eccezionale uso e logorio, a titolo di rimborso spesa, verrà corrisposta ai lavoratori una indennità annua di vestiario fissata in

L. 153.300 ai caporali di scuderia;
L. 142.350 agli artieri superiori ai 20 anni;
L. 116.800 agli artieri dai 18 ai 20 anni;
L. 83.950 agli artieri dai 16 ai 18 anni;
L. 62.050 agli artieri inferiori ai 16 anni.

Art. 2.

Al fine di agevolare i lavoratori interessati nell'acquisto degli indumenti occorrenti nel corso della loro attività, le parti concordano di corrispondere detta indennità anzichè in un'unica soluzione al termine di ogni anno solare, in 12 quote mensili.

Art. 3.

Considerato l'effettivo titolo di « rimborso spesa » al cui scopo viene erogata detta indennità, le parti riconoscono che la medesima non può essere considerata ad alcun effetto elemento di retribuzione e che pertanto non va computata in nessuno degli istituti normativi di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per la categoria.

Art. 4.

In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente accordo, i lavoratori sono tenuti a presentarsi negli ambienti di lavoro in tenuta decorosa e rispondente all'indennità a tale specifico titolo erogata.

Art. 5.

Il presente accordo ha validità di tre anni a decorrere dal 6 luglio 1959 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1801.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1958, per gli addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini;

Visto, per la provincia di Genova:

l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1947, stipulato tra gli Industriali Saponieri ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici;

l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1954, stipulato tra gli Industriali Saponieri e la Federchimici C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori Chimici U.I.L.:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Genova, in data 7 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Genova:

— l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1947, relativo all'istituzione del compenso per lavoro ad economia per i lavoratori dell'industria saponiera;

— l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1954, relativo al riproporzionamento del compenso per lavoro ad economia per i lavoratori dell'industria saponiera;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 131. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1947, PER L'ISTITUZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO AD ECONOMIA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SAPONIERA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentoquarantasette ed alli 16 settembre, in Genova, nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, tra gli Industriali Saponieri, rappresentati dai signori: ing. *Mario Assalini,* dott. *Fausto Vicini,* dott. *Ettore Gagliardi,* dottor *Mario Vassallo,* assistiti dal rag. *L. A. Quartero* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI ed il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI CHIMICI nella persona del suo Segretario sig. *Antonio Nucci,* assistito dai sigg. dott. *Alfredo Marzagalli,* rag. *Nicola Del Giudice,* rag. *Augusto Agnese,* signori *Cavanna Luigi, Tazzer Eugenio* e sig.na *Pittaluga Alice.*

In relazione alla lettera indirizzata all'Associazione degli Industriali dalla Camera Confederale del Lavoro, Segreteria Provinciale Lavoratori Chimici, n. 4416, del 31 luglio 1947

premesso che:

— di fronte alla dichiarazione della parte industriale di non poter accogliere la richiesta indicata nella lettera succitata, per quanto si riferisce alla categoria impiegatizia, la parte dei lavoratori ha ritenuto di accantonare, per il momento, la richiesta stessa,

— nell'attuale situazione dell'industria saponiera non si sono riscontrate ancora le condizioni tecniche che sono considerate quale presupposto per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori dell'Industria Chimica, intitolato: « Lavoro a cottimo premi di produzione »,

— in considerazione, per altro, della opportunità di venire, in qualche modo, incontro alla richiesta degli operai, anche in relazione alla situazione esistente negli altri settori industriali;

si è addivenuti al seguente accordo:

1) A tutti gli operai, di ambo i sessi, dipendenti dalle aziende esercenti l'industria saponiera, verrà corrisposta, a titolo di « compenso per lavoro ad economia », una somma pari al 30 % della paga base di fatto corrisposta a ciascun operaio.

2) Il compenso per lavoro ad economia deve essere parificato alla paga base a tutti gli effetti contrattuali.

3) Le parti convengono che, nel caso in cui una azienda istituisca un sistema di incentivo alla produzione, sotto forma di sistema di retribuzione a cottimo, o sotto forma di premio di produzione, il compenso di cui ai commi precedenti si intenderà non più dovuto, in quanto sostituito dalla nuova regolamentazione.

4) Il compenso per lavoro ad economia, ora istituito, è dovuto a far tempo dal 1° agosto 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 NOVEMBRE 1954 PER IL RIPROPORZIONAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO AD ECONOMIA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SAPONIERA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il giorno 27 novembre 1954 nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, via Garibaldi, 6, si sono incontrati:

il Presidente della SEZIONE INDUSTRIALI DEGLI OLII E SAPONI, conte dott. *Anselmo Foroni Lo Faro*, assistito da una delegazione composta dai sigg. ing. *Cesare Cevenini*, avv. *Salvatore Dal Monte*, dott. *Oscar Trumpy*, dott. *Enzo Ciminelli* e dott. *Angelo Tarditi*, in rappresentanza degli Industriali Saponieri della Provincia di Genova;

il Segretario Provinciale della FEDERCHIMICI C.I.S.L. sig. *Mario Mascetti* assistito dal sig. *Cataldo Caterino*, il Segretario Provinciale della U.I.L.C. sig. *Renato Micco*, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalle Industrie Saponiere della Provincia di Genova, per procedere, ai sensi del disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale 12 giugno 1954, al riproporzionamento delle percentuali di « compenso per lavoro ad economia » di cui all'accordo provinciale 16 settembre 1947,

le parti, visti i su citati artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, convengono:

1) Le percentuali di « compenso lavoro ad economia » fissato dall'accordo 16 settembre 1947 nella misura del 30 % è riproporzionato al 7 % che verrà applicato sulle nuove paghe conglobate.

2) Al personale operaio che ha fruito in tutto o in parte della prima quota di rivalutazione di cui all'accordo 5 agosto 1949, l'importo in cifra afferente al 30 % applicato sulle precedenti paghe verrà conservato *ad personam*.

3) Al personale operaio che ha fruito del computo della percentuale del 30 % su una paga di fatto superiore ai precedenti minimi sindacali, l'importo in cifra risultante dall'applicazione del predetto 30 % sul superminimo verrà trasferito a paga base.

4) In ogni caso, qualora l'applicazione della vecchia percentuale del 30 % sulle precedenti paghe base avesse comportato un importo in cifra superiore a quello determinato dall'applicazione del 7 %, detto maggior importo verrà conservato al personale operaio interessato.

5) Il presente accordo ha decorrenza da oggi 27 novembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1802.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti parrucchieri per signora della città di Venezia e dei lavoranti barbieri della città di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini:

Visto, per la città di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951 per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra la Comunità Barbieri e Misti — Associazione Provinciale Artigiani — e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri C.I.S.L.;

Visti, per la città di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano:

il contratto collettivo 22 gennaio 1957 per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri C.I.S.L.;

l'accordo collettivo 22 settembre 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 22 gennaio 1957;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Venezia, in data 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la città di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora;

per la città di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano, il contratto collettivo 22 gennaio 1957, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 22 settembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della città di Venezia e di tutti i lavoranti barbieri della città di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 19 — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1951 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA NELLA CITTÀ DI VENEZIA

Fra la Comunità Barbieri e Misti aderente all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VENEZIA rappresentata dal sig. *G A. Bruscagnin* assistito dai signori *Trolese* e *Ronchin* ed il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI aderente alla C.I.S.L. rappresentato dal dott *U. Chiozzotto*

viene stipulata la seguente convenzione salariale e normativa valevole per i lavoranti parrucchieri per signora di Venezia.

Art 1.

Le attuali paghe settimanali per il personale maschile e femminile lavoranti parrucchieri per signora, saranno aumentati di L. 600. Pertanto la nuova tabella paghe risulterà nel modo seguente:

	Settiman.
Uomini di 1ª categoria	L. 5.600
Uomini di 2ª categoria	» 4.600
Uomini di 3ª categoria	» 3.300
Donne di 1ª categoria	L. 4.100
Donne di 2ª categoria	» 3.400
Donne di 3ª categoria	» 2.600

Per tutte e tre le categorie i lavoranti (uomini e donne) godranno di una percentuale di 10% per il lavoro effettivo prestato personalmente.

Art. 2.

La gratifica natalizia sarà corrisposta nella misura del 30% sulle 200 ore della paga di fatto corrisposta.

Art 3.

Per la parte normativa, nonchè orario di lavoro, festività ecc. si fa fedele riferimento al vigente contratto di lavoro per i lavoranti barbieri.

Art. 4.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1952 ed avrà valore sino al giorno 26 agosto 1952, data in cui avrà scadenza il suddetto contratto per lavoranti barbieri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1957 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTÀ DI VENEZIA E NELLA FRAZIONE DI LIDO E MURANO

L'anno 1957, il giorno 22 gennaio, presso la sede della Associazione Artigiani di Venezia,

tra

l'Associazione Provinciale Artigiani, rappresentata dal cav. *Bruscagnin Gaetano Angelo*

e

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) rappresentata dai signori *Cescato Alessandro* e *Massaria Arundo*

si è concordato e stipulato il presente contratto normativo salariale per i Lavoratori Barbieri di Venezia, Lido e Murano, da valersi anche per Imprese miste.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale sarà effettuata tramite l'ufficio di collocamento in base alle disposizioni vigenti di legge.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova di giorni sei. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso nè indennità, col solo pagamento delle ore di lavoro compiute in base alle retribuzioni stabilite per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo.

Al dipendente confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato.

Art. 3.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per malattia; esso dovrà al momento dell'assunzione, essere avvisato della provvisorietà del rapporto di lavoro restando inteso che alla scadenza del rapporto stesso (in conseguenza del ritorno al lavoro del personale assente per malattia) non gli competeranno nè le ferie, nè la gratifica natalizia, nè l'indennità di anzianità.

Art. 4.

QUALIFICHE

E' considerato lavorante di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale o con mezzi meccanici.

E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli ed il taglio della barba con rasatura ai lati e con sole forbici sul mento, e il taglio dei capelli per bambini e con perfezione la rasatura della barba.

E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro sarà il seguente:

dal martedì al venerdì: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20;

al sabato e vigilie di festività totali: dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20,30;

alla domenica: dalle ore 8 alle 13.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale avrà luogo nella giornata di lunedì.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI CON VACANZA COMPLETA

25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Per queste festività valgono le disposizioni di legge. Il lavoratore assunto in sostituzione dell'ammalato in occasione delle festività nazionali, avrà diritto alla corresponsione del 50% della retribuzione normale in caso di mancata prestazione di servizio.

Al lavoratore assente per malattia in detta giornata sarà corrisposto dal datore di lavoro il 50% della retribuzione normale.

Art. 8.

GIORNI SEMIFESTIVI CON TERMINE DEL LAVORO ALLE ORE 13

1° gennaio; Epifania; S. Giuseppe; Assunzione; Corpus Domini; S. Pietro e Paolo; Ascensione; Ognissanti; Madonna della Salute; Immacolata Concezione; Natale; Santo Stefano.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO

Per il lavoro straordinario sarà corrisposta al lavoratore oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 20% sulla paga.

Art. 10.

LAVORO FESTIVO

Per lavoro festivo si intende quello prestato durante le feste nazionali e del lunedì. Nel caso di detta prestazione la normale retribuzione verrà maggiorata del 40 %.

Art. 11.

PERCENTUALI

Sulle frizioni e shampoo eseguite personalmente dal lavoratore, lo stesso avrà diritto ad una percentuale nella misura del 10%. Uguale maggiorazione spetterà al lavoratore sulla vendita della profumeria effettuata direttamente.

Art. 12.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'Istituto di Assistenza.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente, questi avrà diritto alla liquidazione regolare senza preavviso.

Art. 13.

PAGHE

La paga sarà corrisposta allo scadere della settimana di lavoro nella misura sottoindicata:

lavorante di 1ª categoria	L.	8.600
lavorante di 2ª categoria	»	7.600
lavorante di 3ª categoria	»	6.300

Le paghe suindicate sono globali e pertanto comprensive della indennità di contingenza.

I reclami sulla rispondenza della somma pagata, indicata sul prospetto paga, o sulla qualità della moneta, dovranno essere fatti immediatamente all'atto della riscossione.

Art. 14.

LAVORO OCCASIONALE

Al personale che per ragioni di carattere ambientale, presta servizio provvisorio, salvo che per sostituzione di ammalato, verrà corrisposta la paga della sua categoria con una maggiorazione nella misura del 20%.

Art. 15.

MANCIE

Le mancie saranno divise in parti uguali fra i lavoratori compresi gli occasionali.

Il lavorante di 3ª categoria che non ha compiuto il 19° anno di età, avrà diritto alla metà delle mancie rispetto agli altri.

Il familiare del datore di lavoro che parteciperà al godimento delle mancie, osserverà tutte le norme del lavoro a cui sono costretti gli altri lavoranti.

Art. 16.

FERIE

Al lavoratore saranno concesse annualmente 10 giornate lavorative di ferie remunerate in base alla paga di fatto percepita.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro tenendo presente le esigenze del lavoro compatibilmente con le preferenze del personale, preferibilmente nel periodo giugno-settembre.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.

In caso di licenziamento e di dimissioni ove non sia maturato il diritto alle ferie intere, anche se non compiuto il 1° anno di servizio, al lavoratore spetterà il godimento delle stesse in ragione dei dodicesimi maturati.

Art. 17.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Al lavorante per il 1° anno di anzianità trascorso ininterrottamente presso l'azienda, sarà corrisposta una indennità pari a due giorni di salario. Per gli anni successivi al primo anno sarà corrisposta una indennità pari a tre giorni del salario per ogni anno di anzianità.

Il periodo di malattia è utile agli effetti dell'indennità di anzianità.

In caso di rottura del rapporto di lavoro entro il 1° anno di servizio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi del servizio prestato.

Le anzianità pregresse vengono regolate dal presente articolo.

Art. 18.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Saranno licenziati senza preavviso nè indennità i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o di chi ne fa le veci;

b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;

c) rifiuto non giustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) risse nell'azienda;

e) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro assenza si rende incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

f) esecuzione di lavoro in concorrenza con la azienda.

Art. 19.

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il licenziamento del personale non in prova e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualsiasi momento, mediante preavviso di una settimana.

E' in facoltà delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento delle ore di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso.

Art. 20.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai lavoranti sarà corrisposta ogni anno una gratifica natalizia che sarà liquidata per metà nella settimana di Natale e l'altra metà nella settimana di Capodanno.

La misura sarà la seguente:

lavorante di 1ª categoria	L.	15.000
lavorante di 2ª categoria	»	12.500
lavorante di 3ª categoria	»	10.500

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

Art. 21

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'Azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 22.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro che viene a sostituire tutti i precedenti contratti, sia normativi che integrativi, entrerà in vigore dal giorno 22 gennaio 1957, ed avrà la durata di un anno.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera racomandata con ricevuta di ritorno un mese prima della scadenza si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1958 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTÀ DI VENEZIA E NELLE FRAZIONI DI LIDO E MURANO

L'anno 1958 il giorno 22 del mese di settembre, presso la sede dell'Associazione Artigiani di Venezia,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VENEZIA, rappresentata dal cav. *Gaetano Angelo Bruscagnin*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) rappresentata dai signori: dott. *Umberto Chiozzotto* e *Cimerio Nerino*

si è concordato e stipulato il seguente accordo a modifica di quanto stabilito dal contratto collettivo normativo salariale per i lavoranti barbieri di Venezia Lido e Murano stipulato in data 22 gennaio 1957

Art. 13.

PAGHE (viene così modificato)

La paga sarà corrisposta allo scadere della settimana di lavoro nella misura sottoindicata

lavorante di 1ª categoria	L.	9.700
lavorante di 2ª categoria	L.	8.600
lavorante di 3ª categoria	»	7.100

Le paghe suindicate sono globali e pertanto comprensive dell'indennità di contingenza e caropane. I reclami sulla rispondenza della somma pagata, indicata sul prospetto paga, o sulla qualità della moneta, dovranno essere fatti immediatamente all'atto della riscossione.

Art. 22.

DURATA DEL CONTRATTO (viene così modificato)

Il presente contratto collettivo di lavoro che viene a *sostituire tutti i precedenti contratti*, sia normativi che integrativi, entrerà in vigore dal giorno 23 settembre 1958 ed avrà la durata di un anno.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera racomandata con ricevuta di ritorno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151942) Roma – Istituto Poligrafico dello Stato – G. C.

PREZZO L. 450